### LUIGINA CHIUSOLE

# PROCESSI A PRESUNTE STREGHE, da documenti della Biblioteca Civica di Rovereto 2º contributo

#### 1. INTRODUZIONE

Sono pubblicati in questo numero degli «Atti dell'Accademia» due manoscritti: il decimo e l'undicesimo, che trattano l'ultima parte del processo a carico di un personaggio, accusato di stregoneria, Santo Peterlini, un fabbro ferraio di Villalagarina. La prima parte del processo è stata già pubblicata negli «Atti» 1976-77 (Chiusole, 1978). È il processo più consistente di tutti quelli che si sono svolti a Nogaredo, il più minuzioso, estenuante, fazioso, con tante contraddizioni, sottigliezze, interrogazioni cavillose, suppliche, fino alla condanna finale al carcere perpetuo e la morte, a poca distanza, del condannato. Il lavoro viene trascritto, rispettando la forma del testo originale, dai manoscritti che si conservano presso la biblioteca civica di Rovereto. Le parti latine sono state tradotte e vengono riportate come note alla fine di ogni manoscritto.

Santo era stato accusato una prima volta di stregoneria da Domenica Chemelli e dalla figlia Lucia Cavedena. Fu arrestato, torturato, benché si dichiarasse innocente, anche durante la tortura.

Purtroppo anche altre donne, condannate per stregoneria (Domenica Graziadei, Maddalena Andrei, Caterina Baroni, detta Fitola, Ginevra Chemolli, Benvenuta Graziadei) lo accusarono non solo di essere uno stregone, ma anzi di essere il caporale della brigata, il caporione, di conoscere la formula per fare «l'onto» col quale si rovinarono i buoi dello Scarambea. Santo sarebbe stato sempre presente nei loro ritrovi, spesso in forma di «gatto grisso». Molte si radunavano in casa sua per «ontarse». Era stato a Castellano ad «ontar» Agostino degli Agostini ed alla fattura di Cristoforo Sparamani. Era intervenuto alla «sinagoga» del Salvador, a «cavar la crea-

tura dal sagrato de Persam». Sarebbe stato sempre presente ai banchetti, anzi sedeva a capo tavola, perché dirigeva tutta la compagnia. Avrebbe battezzato e bollato molte donne, sempre in nome del diavolo. Cosa ancor più grave asserirono che aveva invitato alcune di esse nei boschi sopra Daiano, aveva tracciato un cerchio per terra, entro il quale le aveva fatte sostare. Aveva tracciato alcuni segni entro il cerchio e subito era scoppiato un temporale ed era caduta tanta tempesta, che aveva recato gravi danni ai contadini.

Santo fu interrogato, messo a confronto con le donne che lo avevano accusato, torturato, si dichiarò sempre innocente ed estraneo ai fatti, ma non riuscì a convincere i giudici.

Su richiesta del figlio Graziadeo furono interrogati molti testimoni in sua difesa: essi dovevano rispondere su otto capitoli, quattro dei quali riguardavano l'imputato: se fosse di buona voce e fama, se vivesse nel timor di Dio e frequentasse la chiesa e i sacramenti, se «avesse praticha di guarire qualche infermità alle persone dandogli rimedi giovevoli» se, durante un temporale, mentre era in un suo campo a Mior si fosse rifugiato, per trovar riparo, sotto un noce. Gli altri quattro capitoli riguardavano le streghe che lo avevano accusato: Lucia Cavedena, Domenica Chemolla, Domenica Graziadei, Maddalena Andrei, Caterina Fitola, Ginevra Chemolla e tutti furono concordi nel dichiararle poverine, meschinelle, di mala vita, maldicenti e bugiarde. Nei confronti di Santo ne confermarono la vita integerrima, assicurarono che era considerato da tutti un uomo onesto, un bravo fabbro ferraio, di «buona vita e fama, che frequentava la chiesa e i sacramenti e si dimostrava in tutto e per tutto un buon cristiano e non lo si poteva accusare di attività malefiche di alcuna sorta.

Ma queste risposte non erano quelle che si aspettavano i giudici e quindi per nulla soddisfatti, ecco porre ai testimoni delle domande ambigue, a doppio taglio, per trarli in inganno e far loro dire cose che non avevano nessuna intenzione di dire, sapranno poi essi trarne le conclusioni più opportune per aggravare la situazione dell'imputato.

«Le streghe e gli stregoni erano soliti, secondo loro, frequentare la chiesa ed i sacramenti a disprezzo di Dio ed i malefizi che operavano potevano essere fatti con tanta segretezza, che solo chi vi prendeva parte ne poteva essere a conoscenza, ed esternamente potevano sembrare uomini e donne onesti?»

Tutti i testimoni concordarono su questo e la dimostrazione l'avevano avuta con le streghe condannate, che all'apparenza conducevano una vita onesta e cristiana, frequentavano la chiesa ed i sacramenti, ma erano in

comunella col diavolo. Ognuno quindi poteva andare in chiesa, recitare il rosario in pubblico, confessarsi e comunicarsi e poi commettere stregonerie. Anche Santo poteva quindi, benché non lo dimostrasse apertamente, essere uno stregone, avere compiuto malefizi. Il dubbio, come goccia di veleno, entrò così nella mente dei testimoni, che non sapevano più né che cosa dire, né che cosa pensare: certo, pensavano, che poteva essere così.

Quanto alla tempesta che avrebbe scatenato l'imputato, secondo le accuse, vennero interrogati: un servitore, Bartolomeo Dioch ed una lavorante, già al soldo di Santo ed un tempo sua amante, Antonia del Brazzo. Il famiglio narrò come un giorno, mentre lavorava in un campo a Mior, con il padrone, la moglie ed Antonia del Brazzo, scoppiò un temporale. Egli si avviò verso casa con la padrona ed il carro già carico, mentre Santo avrebbe preso la scorciatoia assieme ad Antonia, per arrivare prima. Ma quando Bartolomeo giunse a casa, Santo non vi era ancora arrivato «se ben doveva gionger per avanti per esser andato per il sentiero più curto». Santo affermò di essersi fermato al riparo sotto un noce (la pianta prediletta delle streghe). Il racconto del servo fece sorgere gravi dubbi nell'animo dei giudici: se Santo si era fermato al riparo sotto un noce, aveva avuto tutto il tempo per far scoppiare il temporale con molta grandine, all'uso delle streghe e cioè facendo dei segni per terra, entro un cerchio.

La deposizione di Antonia aggravò la situazione di Santo con le sue risposte confuse, incerte, e la sua dichiarazione di esserne stata l'amante.

Invano l'avvocato Giovanni Passerini sferrò la sua lunga e consistente arringa in favore di Santo, citando passi di giuristi famosi a seconda delle occasioni ed accalorandosi nella difesa dimostrando la nullità degli atti, per la poca serietà e fondatezza delle deposizioni dei testimoni e delle accusatrici. Nulla venne deciso riguardo all'imputato e si concluse così il primo manoscritto già pubblicato. Il processo viene ripreso nei manoscritti che vengono qui pubblicati.

L'avvocato Passerini, vista respinta la sua difesa, chiese tempo per preparare ulteriori dimostrazioni a favore del suo protetto. Nel frattempo il figlio Graziadeo aveva inviato delle suppliche al principe vescovo di Salisburgo, Paride Lodron, feudatario della zona, dal quale dipendevano tutti gli atti e le deliberazioni dei tribunali, affinché gli fosse permesso di vedere gli atti del processo. Chiese la risposta alle sue suppliche, che concedesse la grazia al padre innocente ed ormai settantenne. Lamentava, fra il resto, la poca comprensione dei giudici, che, non disposti a procurargli la difesa, insistevano, al contrario, nelle accuse e nelle torture, differendo

sempre più la soluzione del processo, tanto che sembrava quasi avessero desiderio di farlo morire in carcere.

Tramite lo Staudacher il principe Paride ordinò: ... «che amministrino buona et spedita giustizia». Ad un dato momento apparve in cancelleria un certo ufficiale Gioseffe, non meglio identificato, accusando una certa Nicolina Pinter, che fino a quel momento non era mai stata nominata né interrogata nel processo contro Santo. Questa aveva gettato in strada, davanti alla porta di casa Sparamani «un scartozzo grande de capeli de testa in strada publica, per la qual cosa m.a Cecilia Sparamani s'è dolsciuta molto» . . .

La denunzia venne accolta con soddisfazione dai giudici, tanto più che spesso Santo, durante la tortura, aveva invocato con angoscia il nome di Nicolina.

Interrogata confessò di esser stata l'amante di Santo, ma di non di esserlo più ora. In quanto al cartoccio lo aveva trovato in un campo, dove stava a lavorare, per due giorni consecutivi e lo aveva gettato sempre sulla strada, senza sapere quello che contenesse, senza quindi aver nessuna intenzione di gettare il malocchio. Su richiesta dell'avvocato difensore vennero convocati altri testimoni a discarico, ma le loro deposizioni, forzate spesso con abilità, perfidia e malizia dallo stesso giudice, aggravarono ancor più la posizione di Santo.

Il testimonio Francesco Leonardi, infatti, depose a favore di Santo: un giorno mentre era con lui in un prato sdraiato per terra, pancia all'aria, aveva visto una nuvoletta in cielo, ma non era niente di speciale e lui non vi aveva più fatto caso e non se ne era più ricordato. Ma il giudice ricordò che Francesco aveva raccontato ad un compagno di lavoro, un certo Giovanni Francesco Calliari da Castellano, che Santo gli aveva fatto vedere nella nuvola «una man de code de bissi intortiolati et ingropati e luseano che pareva giaccio». Il Leonardi incominciò a vacillare, ad essere titubante: forse lo aveva detto, ma solo per scherzo. Il giudice gli lesse la deposizione fatta precedentemente dal Calliari. Francesco allora cercò di scusarsi, forse si era inventato tutto, non ricordava più niente ora. Il giudice insistette tacciandolo di bugiardo e di spergiuro ed il poveretto, dalla paura, ammise di aver visto le code dei serpenti, che in realtà non aveva visto, anzi per rendere la cosa più credibile, aggiunse nuovi particolari.

L'avvocato Passerini presentò nuovamente la sua difesa, mettendo in luce la faziosità delle domande e l'imprecisione delle risposte: «Sì, non lo so, ma mi pare, forse ecc. chiedendo per questo l'assoluzione del

Peterlini, ma inutilmente. Il processo continuerà anche nell'ultimo fascicolo dei manoscritti.

In quest'ultima parte non vi furono più interrogatori, né confronti, né torture fisiche, ma molte furono invece le torture morali che dovette sopportare il povero vecchio, tanto da fargli desiderare la morte, come una liberazione.

Le suppliche del figlio Graziadeo non si possono più contare. Si era reso conto anche lui che ormai era tutto inutile, il padre sarebbe stato condannato con una scusa o con l'altra. Chiese allora, come ultima grazia, di poterlo condurre a casa propria, vistolo ormai ridotto allo stremo delle forze sia fisiche che morali, per poterlo curare ed allievare un po' i suoi dolori. La richiesta venne accolta ma molte furono le clausole impostegli. Doveva obbligare tutti i suoi beni e quelli dei familiari, gli furono segnati i confini entro cui poteva muoversi e dai quali gli era assolutamente impossibile uscire; gli fu imposto l'obbligo di presentarsi in tribunale ogni volta ne fosse richiesto. Se non avesse seguito questi ordini sarebbe stato ricondotto nelle carceri di Nogaredo, avrebbe dovuto pagare la multa di ragnesi mille per il fisco, avrebbe dovuto subire un nuovo processo e la condanna a morte per spergiuro.

Era chiara ormai a tutti la volontà dei giudici di non voler portare a termine in fretta il processo, di volerlo prorogare con ogni scusa, benché l'imputato fosse ormai sull'orlo della fossa, come ebbe a dichiarare il medico che lo aveva visitato. Versava infatti in pessime condizioni sia per i patimenti che gli erano stati imposti, quanto per il malgoverno del carcere e più di tutto per la mancanza di fiducia nella giustizia e nell'amicizia: l'unica sua speranza era quella di essere giudicato innocente prima di morire.

Ma Santo era ancora pericoloso ed il suo soggiorno a Villalagarina, nella casa del figlio, non lasciava tranquilli né i giudici, né i suoi nemici ed accusatori e tanto meno la popolazoine, ormai suggestionata e invasa da sacro terrore verso il condannato, temendo che potesse nuocere ancora ed arrecare malefizi. Fu chiesto per lui il carcere perpetuo e la confisca di tutti i suoi averi ed una ulteriore multa di mille ragnesi. Il 20 settembre 1648 l'imputato venne prelevato dalla propria abitazione, per essere riportato nelle carceri di Nogaredo. Durante il trasporto però fu affidato all'ufficiale di polizia Goriziano perché lo tenesse in casa come prigioniero e gli furono segnati i confini entro i quali poteva spaziare. Il giudice Partini frattanto desideroso di portare a termine il processo, spinto anche dalle lamentele che gli erano giunte dall'avvocato di Santo, riguardanti la

poca serietà degli amministratori della giustizia e la scarsa loro obiettività, decise di rivedere tutti gli incartamenti relativi al processo e di giungere ad una visione chiara ed esauriente della posizione dell'imputato. Vennero concessi a Santo tre giorni per preparare e presentare poi le sue difese. Per ordine sempre del giudice Partini, Graziadeo potè ottenere la copia del processo e potè quindi, in relazione agli atti, preparare la difesa finale del padre.

Santo frattanto inviò una supplica personale all'arcivescovo Paride nella quale accusava i magistrati Ropele e Madernino ed il cancelliere Frisinghelli di non aver inviato regolarmente al principe tutti gli atti del processo, per intero, e ne chiese la loro rimozione per tutti i torti, le accuse ed i patimenti che gli avevano inflitto.

Per ordine dell'arcivescovo Paride il processo venne sospeso ed inoltre fu concesso al detenuto di poter ascoltare la messa, come ne era stata fatta richiesta. Propose anche la possibilità di sistemarlo nelle carceri di Castelnuovo, nella cui cappella si celebrava la messa nei giorni festivi. Santo fu così portato a Castelnuovo e relegato nella stanza della «pistoria» da dove avrebbe potuto, attraverso una porta, assistere alla messa. Ma il commissario Ropele impose che fosse praticata una «finestrella» nella porta, attraverso la quale potesse assistere alla messa, senza dover aprire la porta, cosa troppo pericolosa per Santo.

Graziadeo, il cugino Andrea e lo stesso figlio di Graziadeo, il chierico Antonio fecero pressione presso l'arcivescovo per la liberazione di Santo e perché fosse portato a termine il processo, qualunque ne fosse il verdetto, purché fosse emesso il giudizio finale. Finalmente si giunse alla conclusione: venne deciso di pubblicare la sentenza, sentenza che fu veramente un capolavoro di maestria e di scappatoie per poter condannare il Peterlini, uno studio accurato di cavilli e di decisioni inumani e basato su deposizioni poco chiare, spesso contradditorie e non veritiere.

Vennero prese in esame tutte le deposizioni fatte contro Santo ed alla fine fu condannato ad essere frustato per le strade di Villalagarina e Nogaredo e poi al carcere perpetuo. La sentenza venne letta ai piedi della scalinata del palazzo il 27 aprile dopo tre colpi di campana, «more solito».

Ma non durò più molto a lungo la prigionia di Santo. Il 7 gennaio 1651 morì. Non una parola di rammarico, di pietà, di commiserazione, nulla. Venne riconosciuto il cadavere e tutto fu concluso.

# Manoscritto: 69.7.(10)

Villalagarina crimini: Processo contro Santo Peterlini, accusato di stregoneria (fig. 1) di fogli 35.

«Die Jovis undecima mensis Aprilis 1647 in cancell.a

Comparuit ill.is et excell.mus D.nus Doctor Joannes Passarinus Roboreti, interveniens pro m. Santo Peterlino detento, et cum in termino adeo brevi in causa magni momenti ubi agitur de vita hominis non sit possibile deffensiones illius parare conveniente atque indicere in diem sanctorum petijt terminum prorogari, vel novum concedi habilem, et necessarium ad ipsum tuendum et interim nihil innovari potestatur nullitate quorumcumque. Necnon accessum ad eundem sibi concedi eum alocuturo circa defensiones jpsas faciendas, et informationem necessariam habendam.

Erga in praemissis, et circa praemissa pecunijs sit opus ideo petit quoque ad eundem accessum permitti pro habenda ab illo (mediante me cancellario) autoritate deferenda in Gratiadeum eius filium, vel aliud eidem bene visum ad effectum alienandi de bonis eiusdem pro ipso defendendo, et expensis cibarijs, et alijs necessarijs erogandis.

Et quatenus: praemissa concedenda non viderentur ut non neganda putat, petit decerni eundem Gratiadeum posse de Jure alienare ex dictis bonis tamquam ex necessaria causa eiusdem tuendi. Vel per officium expensas, pecunias necessarias pro ipso defendendo sibi erogari, sine sempre periudicio Juruim et exceptionum eidem m.Santo contra quoscumque Competentium, et Competiturorumque et ita et omni meliori modo.

Nob. et spect. D.Deleg.s visa Instantia terminum prorogavit usque et per totam Paschae octavam ad faciendas defensiones, concedendo etiam facultatem aloquendi d.o Santo ad sui praesentiam nec non et mei Cancell.ij, in reliquis super praedicta alienatione bonorum obtulit condignam habere considerationem, et deliberare (1)».

Recevuta gli 24 April 1647.

Ill.re signor mio Oss.mo

Dall'acclusa V.S. vedrà ciò, che pretende Gratiadeo Peterlino a' favore di Santo retento, suo Padre, d'ordine del Sig.r Principe pro. o devo incaricare di novo alle S.S.V.V. che amministrino buona, et espedita Giustitia

non solo a' d.o Santo, mà à tutti. E rimettendomi nel resto alle mie passate, si starà aspettando d'intender ciò che passarà più oltre.

Con qual fine bacio à V.S. le mani.

V.S. m.to Ill.re

Salzburg lì 18 Aprile 1647 Aff.mo serv.e Ludovico Sbroiavacca

a.D.r Giovanni Ropele

Reccevuta gli 24 April 1647.

Ill.mo et Rev.mo Principe pro.Clem.mo

Un altra volta hò supplicato à V.S. Ill.ma et Rev.ma per la speditione del Povero mio Padre Septuagenario, retento nelle forze di Castellano, sotto pretesto de malefitio, et già s'è compiaciuta di rescrivere, che sij spedito per Giustitia, alche non veggo sin hora gli suoi Ministri acconsentire, anci più tosto contrafare, portando sempre più il negocio in longo sotto diversi pretesti; perciò ritorno humilissimamente à supplicare che si compiaci dar più strett'ordine per essecutione del suo gratioso rescritto, et mio intento, cioè di veder il processo, e far le sue defese in quel modo appunto, che la giustitia permette per confutar il testificato, ò depositione de quelle Donne infami, le quali per sgravar se stesse, non perdonano all'innocenza altrui, et se fatte queste diffese, apparesse legittimamente che il predetto mio Padre fosse colpevole di qualche cosa (che non voglio mai credere s'altro non credo) mi aquieterò anci acconsentirò di buon core che sij punito di quelle pene, che la gravità del caso ricerca. Ma essendo innocente, d'ettà decrepita, torturato, senza servar l'ordine della giustitia, risservo e supplicando chiedo mi sij riservata raggione contro di chi l'haverà con tant'ingiuria oppresso nella vita, Beni, et honore, ch'essendo consonante alla raggione, non diffido ottener dalla gratia di V.S. Ill.ma alla quale di nuovo mi raccomando.

Villa agli 29 Marzo 1647. Di V.S. Ill.ma et Rev.

> Humil.mo Supplicante Gratiadeo Peterlini

Riccevuta adì 24 April 1647.

Ill.mo et Emin.mo Signore Sig.re Padrone et Prencipe Clem.mo.

Ancorche l'mese di febraio passato V. Em. Ill.ma sopra la mia suplicha humilissima si sia clementissimamente compiaciuta comandare alli suoi Ministri de Castellano la speditione della causa di mio padre di già quattro mesi incarcerato, e che continuamente presso loro solecitando habbia fattone protesti per l'esecutione dimandando l'atti, ò copia per difenderlo, invece d'eseguire, mal volentieri mi sentono, difficilmente posso havere audienza, anci dicesi lui dovere ivi finir sua vita et con decreto ultimo obtulit se, suis loco et tempore, pro iustitia, hanno sino al presente delongato, et così vano con ogni loro comodità, continuando, dandomi occasione di credere (come anche vien deto) vogliano così consumarlo, et se così fosse, più oltre non consumarei me stesso, nè quel pocco, che con l'arte di ferraro mi vado guadagnando, per difenderlo, et agiutarlo, dal che si vede l'clem.mo suo comando più tosto vilipeso, che esguito, et io per mio padre rebutato.

Et perché mi vien referto esso mio padre dalla longa prigionia, anche per età decrepita, dare segni di dementia, havendo dimandato di farlo visitare dalli medici con l'assistenza necessaria, per conoscere se così sia, si anche questo vien concesso, mà con un obtulit se pro iustitia licenziato.

Et sapendo io quanto V.Cm.Ill.ma sia amatore di giustitia, che non vole sentire oppressioni d'alcuno, in particolare de capturati sudditti, et che volentieri porge l'orecchie alli loro humilissimi ricorsi, per non permettere vengano indebitamente afflitti, ma senza consumarli nelle carceri, vengano per giustizia spediti, accostandomi anche all'humilissima passata mia 29 marzo spirato, novamente la supplico per rigoroso clem.mo comando per presta assegnatione delle defese, et speditione della causa, et se à V. em.za ill.ma per qualche causa à me incognita fosse gratto, che più oltre per mio padre non parlassi (il che però non posso, non voglio, ne devo credere) più oltre non passarei, con il qual fine da N.S. Iddio gli prego ogni maggior felicità, et gli faccio humilissima riverenza.

Villa 6 Aprile 1647. D.V. Em.za Ill.ma

> Humilissimo et fedelis.mo Suddito Graciadeo Peterlino figlio de Santo Peterlino

Memoriali di Graciadeo Peterlino
All'Ill.mo et Emin.mo Arciv.vo et Prencepe
de Salzpurgh Pron.Clar.mo
Humillissima Supplica di
Graciadeo Peterlino, figlio de Santo incarcerato
Memoriale di Gratiadeo Peterlino
All'Ill.mo et Rev.mo Sig.r Prencipe
Pron. Clem.mo Monsignore Arcivescovo, et
Prencipe de Salsburg.
Humill.ma Supplica di
Gratiadeo Peterlino

Die 25 Mensis Aprilis 1647 in Cancell.a Nogaredi, coram perill.s et Clar.mo D. Comiss.o Ropele.

È comparso Gioseffe officiale di questa Corte et hà denuntiato à quest'officio della Giurisditione di Castellano Nicolina figl.a di m. Gregorio Pinter de Villa come quella che hà gietato in strada pub.a per mezo la Porta, et Casa delli Portinari di Villa un scartozzo grande de Capeli de testa per la qual cosa mad.a Cecilia Sparamani s'è dolsciuta di tal robba in queste turbolenze non sapendo a che fine sij stato ciò fatto, asserendo però esso officiale haverli abbruggiati ad ogni buon fine et effetto.

Dicendo haver qualche sospetto sopra di quella tanto più che Santo Peterlino ferraro retento in queste forze nomina questa Nicolina spesse volte dicendo et gridando - Nicolina vè, et simili altre cose, et per tal effetto denuntia quella a quest'officio.

Perill.s et Clar.mus D.Comiss.s acceptavit denuntiam ad favorem Fisci si et cum et sibi constet quod sepe sepius d.s. Sanctus Detentus nominaverit et alta voce vocaverit dictam Nicolinam - Mandavit illam per officinalem citari pro habendo Constituto super praemissis.

Retulit dicta die officialis praedictus citasse dictam Nicolinam (2).

Die 25 Aprilis 1647 in Palatio Nogaredi coram perill.s et Clar.mo D.Comiss.o Ropele

Constituta Nicolina filia m. Gregorij Pinter Villae tam quam principalis quo ad se et testis quo ad alios Juramento sibi delato a sua perill. et clar.ma D.prout ipsa tactis scripturis formiter manu dextera, citata, et

Inter.ta: an ipsa agnoscat Sanctum Peterlinum Villae nunc detentum, et cum eo aliquam habuerit familiaritatem, cum sepe sepius sit ab ipso vocata, et nominata in carceribus.

R.dit: S.r, sì che lo conosco perchè è vicino a Casa nostra a Villa; et per dire il vero lui mi deve nominare in Preggione non per altro, solo perche già alcuni Anni mentre esso era viduo hà hauto da far meco carnalmente.

In.ta: Qua occasione d.s Sanctus habuerit seum copulam carnalem, subqua permissione, et quoties

R.dit: d.s m.s Santo era viduo della prima moglie et con occasione ch'esso veniva in casa di mio padre a mollare hor ranconi, et hor manaroti mi ricercò più volte a volergli condescendere al suo desiderio, finalmente a tanti preghi mi contentai com'è stat'ancor altre volte poi si maritò ne hà più hauto da far meco, esso m'haveva promesso di comprarmi un paro di calze, mà non le volei perchè hò inteso a dire che si pagano le Putane.

Int.ta an ipsa scit qua de causa d.s. Sanctus reperiatur in Carceribus-R.dit: Io non sò altramente la Causa; mà ho ben inteso a dire publicamente che è stato posto Preggione per strione.

Int.ta an ipsa scit quod fuerit proiectae nonnullae immondiciae in viam pub.am ante Portam Domus Sparamanorum - heri die atque hodierna die.

R.dit: S.r Dirò a V.S. hieri e ancor hoggidi hò agiutato alli Battai de Villa à zappare nella Chiasura ivi presso alle Case, et havendo ritrovato un scartozzone (credo di Cartone) lò presi quello con un scatone et lò getai fuori nella strada; ivi per mezo alli Sparamani, et perchè l'hò ritrovato di nuovo questa mattina che era stato rebutato dentro d.a Chiasura, l'hò parimenti tornato a getar fuori nell'istessa strada.

Int.a an ipsa scit quod intus esset.

R.dit: Io non sò quello vi fosse dentro perchè non hò guardato, solo che hieri mad.a Cecilia Sparamani havendo visto quel scartozzo disse Certo che bisogna che sij uno di quelli incanti di queste bestie, et questa mattina s'è dolsciuta meco perchè l'hò butato fuori in strada avanti la sua porta, a cui hò risposto che mi non sapeva che fosse robba simile com'essa diceva, et che gli domandava perdon poichè non l'hò fatto per offenderla, non sapendo che cosa vi fosse dentro, ne tant puoco essa me l'hà detto.

Int.a Re.dit: Io non saprei dire chi l'habbi posto in detta Chiasura - et V.S. può far chiamar la serva delli Battai che hà nome Isabetta che

vi era presente et ancor essa zappava in d.a Chiasura perchè battevemo fuori della terra per seminarvi delli Fasoli.

Tunc sua perill.s et Clar.ma D.natis acceptatis prius pro fisco proficuis-dimisit examen sub cominatione quod se praesentare debeat ad eodem, et simplicem officij requisitionem pena bene visa suae Clar.mae D.nationi (3).

Die 28 Aprilis 1647 in Palatio Nogaredi coram Clar.mo D.Comiss.o Ropele in absentia Nob.et spec. D.Del.ti.

Compariut Gratiadeus Peterlinus Villae, pro m.o Sancto Peterlino, patre suo, retento, et attentis diebus decursis in honorem Dei destinatis, in quibus eius excell.mus D.Consultor non sic continue deffensionibus incumbere voluit, attenta etiam parte copiae Indiciorum tantummodo heridie sibi data, petit terminum sibi prorogari, ad defensiones ipsas proficiendum saltem dierum 15 - et ita, et omni...

Perill.s et Clar.mus D.Comiss.s visa instantia praemissa terminum prorogavit dierum quindecim iuxta petita (4).

Die 12 Maj 1647 in Cancell.a Coram nob. et sp. D. Judice Deleg.o cum assistentia perill.s et Clar.i D.Comiss.ij Ropele.

Joannes Franc.s Caliaris Castellani testis ex officio assumptus ad informandam Curiam citatus, monitus, Juratus, et examinatus, ac ad opportunas interrogationes eidem factas.

R.dit: S.r Da Santo Peterlino Ferraro che è quivi Preggione non m'è mai stato mostrato bissi, ne fatto veder in Aria per questo non posso dire altro.

Ma dirò ben a V.S. sono circa quattr'anni che Franc.o Lienardi di Castellano con qual era solito andar a lavorare de compagnia hor in un luogo, hor nell'altro, mi raccontò che Santo predetto ferraro gli haveva fatto veder una man de bissi in Aria ond'io demandandolo in che maniera era success'il Caso mi rispose dicendo – che detto Santo l'haveva fatto butar zò dala panza in sù et credo dicesse che fu nelli pradi dalli Piazzi, o Daient, et che lò fece rimirare all'insù dicendo che vedarebbe delli bissi in Aria. Al che esso Franc.o Lienardi lò fece, et che vide in aria gran quantità de bissi, anci mi disse che lui haveva hauto una gran paura che non gli cadesseron adosso.

Int.s an Sanctus p.ds habeat Prata in loco delli Piazzi, sive Daient. R.dit: A Daient si hà un puoco della dote di sua nora, mà alli Piazzi io non so che lui ve ne habbi. Int.s de contestibus quando d.s Franc.s Leonardi eidem narraverit praemissa et de loco ac tempore.

R.dit: Jo sò per cosa certa che lui mi disse questo solo da lui ad me; con occasione, com'hò detto davanti ch'andavemo a lavorare in diversi luoghi et per ch'io non mi posso racordare in che luogo, ne da che tempo.

Ei dicto quod dicere debeat veritatem circa tempus, et de contestibus.

R.di: Certo non mi racordo il tempo preciso, De' testimoni poi dico che non vi era alcun presente; mà sò ben per mio giuramento che hò prestato che d.o Franc.o Lienardi m'hà racontato tal cose conforme hò deposto.

Super Generalibus recte Confessus et Comunicatus hoc anno.

Die 12 maj 1647 in Cancell.a coram perill.s et Clar.mo D.Commiss.o

Laurentius q. Valentini Zanella Cimoni testis assumptus ad informandam Curiam ex officio citatus, monitus, iuratus et examinatus, ac Interrogatus an ipse habeat amicitiam cum Sancto Peterlino fabro ferrario Villae, et cuius qualitatis esset dicta conversatio (5).

R.dit: Jo hò hauto amicitia con detto m.Santo per via del saluto perchè lo conosco, et gli hò agiutato in opera già quattro in cinque Anni a far del Brochon, della legna, et altro; del resto io non hò con lui intrinsechezza alcuna.

Int.s R.dit: a me non hà fatto veder bissi in Aria ne altrove, mà ben dirò a V.S. già un'anno ò due ritrovandomi a Castellano non sò s'io fossi dentro dalla Porta di d.o m.Santo ò subito di fuora esso mi disse io sò che tu hai dormito sopra due bissi dentro a Cadros sotto alli Ciresi però guarda in caso tù gli vedessi che non gli faci male, et averti che s'uno l'ammazzasse l'altro farà gran male.

Int.s R.dit: È vero che già cinque anni in circa puoco più puoco meno ch'io faceva malga dentro Cadraos nella casa della nora di d.o m.Santo sò ch'hò dormito di giorno particolarmente d'està sotto alli Ciresi predetti, mà non sò d'haver dormito sopra bissi.

Int.s Re.dit: Non sò d'altro.

Super Generalibus confessus, et Comunicatus.

Die Mercurij 15 Maj 1647 in Cancell.a Coram nob.et sp. D.Judice Deleg.to cum assistentia perill.s et Clar.mi D.Comiss.ij.

Constitutus Franc.s de Leonardis Castellani tamquam principalis quo ad se, et testis quo ad alios sub iuramento formaliter praestito in manibus suae sp.tis prout tactis, et interrogatus an recordetur eorum quae deposuerit in praecedenti sua depositione facta sub die 4 Januarij decursi (°).

R.dit: S.r, nò che non mi posso recordare perchè è un pezzo che mi havete essaminato.

Tunc sua spe.tas mandavit per me Cancell.m eidem legi suam depositionem fol. 178 factam die 4 Januarij.

Qua lecta, et bene intellecta,

R.dit: È vero S.r; d.ta depositione come m'hà fatto leggere solo che in quella hò detto de no haver visto cosa alcuna; mà havendovi pensato sù mi soviene che nel levarmi sù quando mi fece butar zò in schenna vidi una nuvola piccola strana et bianca, et di più colori che passo di sopra via in aria mà davanti et santo parmi che esso fosse ancor butato zò in terra com'hò racontato nell'altra mia depositione - et detta nuvola ando verso Cei a perdersi.

Int.s Re.dit: Il tempo era bello, et Ciel sereno, ne si vedevan nuvole di sorte - et quando successe questo potevan esser hore vinti.

Int.s an in eadem Nube viderit species serpentum, et spectrum similium.

R.dit: S.r nò io non vi vidi cosa alcuna dentro, ne serpenti, ne altro.

Int.s an agnoscat m.Bathol.m Zambellum Castellani, et an credat ipsum esse virum probum, et fide dignum et quod in iudicio potissimum cum iuramento deponat veritatem.

R.dit: Io dirò de si che esso dirà la verità se intende la ragione perchè lo tengo per huomo da bene, et mi è amico anco.

Int.s an recordet se habuisse coloquium cum suprascripto q. Brth.o Zuambel circa ea quae narravit superius et quae viderit eidem constituto ostensa per Sanctum Peterlinum, et in aere sibi constituto apparentia.

R.dit: Hò racontato a m.Barth.o Zuambel che. santo diceva che vi son zente che fà stravedere, et anco che mi fece butar in terra apresso di lui nel luogo de Daient dove si nominano gli Piazzi et alla Baitella.

Int.s an eidem recensuerit quod visionem habuerit serpentum, et spectrorum cum iussus fuerit supinus iacere et aerem perspicere.

R.dit: S.r, nò ch'io non gli hò detto d'haver visto serpenti, ne altro in Aria mentre che m.Santo mi fece butar in terra.

Tunc D. Judex ad ipsum convincendum de mendacio, et periuriomandavit depositionem dicti m.Barth.i Manega facta die 15 Januarij praeteriti in processum fol. 231 eidem legi.

Qua lecta per me Cancell.m et d.m Leonardum bene intellecta (1).

R.dit: S.r Io non mi racordo d'harvergli detto simil cose a d.o m.Barth.o

Int.s an agnoscat Jo Franc.m Caliari Castellani.

R.dit: S.r si che lò conosco.

Int.s an ipse credat quod d.s Jo Franc.s Caliari sit vir probus bonae opinionis, et famae, et quod in judicio deponat cum iuramento veritatem.

R.dit: S.r si che credo che lui sij huomo da bene, et che dirà la verità, perchè io gli tengo tutti per huomeni da bene.

Int.s an circa praemissa cum eodemet Jo Franc.o Caliari sermonem habuerit.

R.dit: Io non mi racordo, potrebe essere che gl'n'havesse parlato, mà mi dico certo che mi non mi racordo.

Tunc ad convincendum de mendatio, pariterque et periurio iam facto mandavit D.Judex legi eidem Leonardo depositionem dicti Jo Franc.o Caliari factam sub die 12 Curentis.

Qua depositione lecta per me Cancell.m et per ipsum Leonardum bene intellecta (\*).

R.dit: S.r può essere che io gli habbi racontato tal Cose perchè si dicono, et racontan delle baie in compagnia, ma che mi racordi non sò d'haverlo detto d'haver visto bissi in aria, perchè mi, non sò haverne visto.

Iterum benigne hortatus ad dicendam veritatem circa praemissa.

R.dit: mi racordo anco meglio ch'in quella nuvola mi pareva vedervi dentro una man de code de bissi intortiolati, et ingroppati che lusevano che pareva giaccio, et caminavano nella nuvola mà teste non si vedeva ne si poteva figurare perchè la nuvola caminava.

Int.s Cur toties benigne monitus non dixerit veritatem circa visionem habitam in nube, et an forsam fuerit ab aliquo indutus ad verum non dicendum.

R.dit: Ho pensato meglio, et anco sentuto gli testimoni quali mi han messo meglio in memoria questo fatto - et è la verità ch'io vidi quella nuvola con quelle code de bissi che lucevan come il giaccio - et passorno sopra via, davanti, et andò verso Cei perchè passò via da Sant Martino.

Int.s a quo fuerit provocata illa nubes, una cum caudis serpentum, et an ex illa nube fuerint grandines et similia exorta.

R.dit: A mio credere, et perchè m.Santo mi fece far quel atto di buttarmi zò in terra, et per le parole che mi disse et per haver vist'in effetto che sij stato quella nuvola - giudico sij stato lui che la provocasse perchè girò la man in alto - mà di scienza cioè di certo non posso dirlo per non esser di quel Arte, ma perchè ancor mi disse che non dovesse dir niente di queste cose, a mio giuditio tengo che lui habbi fatto venir quella nuvola - non diede però alcun danno che io vedesse, ne mosse tempesta di sorte perchè il tempo era bello, et la nuvola passo via com'hò detto.

Int.s de Contestibus.

R.dit: non vi eran altri solo che lontano v'erano delli segadori che segavano per detto m.Santo in un suo Prato, mà non videron.

Relectum confirmavit.

Tunc nob. D. Judex acceptatis pro fisco proficuis pro nunc dimisit examen animo et cum ex constituto et testium depositionibus visum fuerit ipsum vacilare mandavit ad omnem bonum finem, et effectum ipsum constitutum detineri in Carceribus donec, et quousque, et ita, sub solita custodia.

R.dit: Joseph Goritianus officialis decretum praedictum in Carcerem conduxisse dictum Franc.m Lienardi, illumque posuisse in compede uno cum catena (°).

Cancell. Ropele

D. Judex exposuit statim a prandio praestita fideiussione de se representando toties quoties pena Rg. 25 fisco applicandorum atque habito novo Constituto a d.Franc.o obtulit illum relaxare.

Die 16 Maj 1647 in Cancell.a Jurisd.s Castellani coram Nob. et sp. D. Judice Deleg.to.

Franc.s de Leonardis ductus e Carceribus et in libertate Constitutus in executione decreti agens ibidem prius per se promisit se repraesentare toties quoties, et ad omnem, et simplicem huius officij requisitionem pena Rg. 25 obligando per observatione bona sua praesentando pro maiori cautione in fideiussorem suum Antonium Pedercinum Castellani ibidem prius ad requisitionem ipsius Franc.i Leonardi se in fideiussorem constituit, et nominavit erga fiscum de repraesentando d.m Franc.m Leonardi toties quoties fuerit ab hoc officio requisitus pena Rg. 25 obligando per observatione bona sua in forma.

R.dit: Benef.o Auct. Praesentem die fideiuss. certificatum.

Vice versa Franc.s praedictus indemnitatem solemniter promisit dicto fideiussori stipulanti per se obligando bona sua praesentibus ill. et excell. D.Christophoro del Ben Roboreti, ac sp.li D. Maximiliano de Benvenutis not.o Clusolarum testibus (10).

Costantinus Frisinghellus cancell.s

Die Jovis 16 Mensis Maij 1647 in loco Juris coram Nob. et sp. D. Judice Deleg.o cum assistentia perill.et clar.mi D. Commissarij Ropele.

Itermu constitutus Franc.de Leonardis positus in libertate, et iuramento sibi delato tamquam testis quo ad alios ut tactis et interrogatus an recordet eorum quae deposuit in praecedenti suo constituto, et an ea vera sint, et ratificare intendit (11).

R.dit: mi racordo ch'hò racontato d'una nuvola quando santo mi fece butar zò in terra dalla schenna in zò, et rimirava in aria et che in quella vidi tante code de bissi ingroppati quali lucevano come il giaccio, et che passò di sopra via da mi mà davanti, et all'hora mi partij, et esso mi disse che non dovessi dir niente com'hò detto ancora - et così per verità tutto confirmo, ma teste però non se ne vedevano, et la nuvola ancor che fosse tempo bello, et chiaro essa caminava che pareva che volasse, et vanzavano fuora della nuvola solamente le code che pareva che volasseron drio - et parevano code sutile - ma lugente.

Int.s R.dit: detto m. Santo non m'hà mai più racontato cosa alcuna. Int.s de voce et fama dicti sancti.

R.dit: hò sentuto da molti dire che detto Santo doveva esser ò mezo Astrologo, ò mezo Strione; et così lo reputava ancora mi, che lui fosse un Astrologo, o vero un Filosofo.

Int.s R.dit: tutto quello che sò l'hò detto, et è vera per il giuramento prestato.

Subdens ex sè doppo però quell'Atto non mi son mai fidato di lui perchè l'hò tenuto et reputato in mal conceto, et mala attione.

Relectum confirmavit.

Die Mercurij 19 Mensis Junij 1647 in loco Juris coram Nob. et sp.D.Judice Deleg.o cum assistentia perill. et clar.i D.Commiss.Ropele.

Constitutus iterum Franc.s de Leonardis Castellani citatus per officialem Jo Zuampedri cognominatum il Birlo ut R.dit iuramentoque sibi delato de veritate dicenda prout tactis scripturis formaliter iuravit tamquam testis quo ad alios ad videndum in quo dicto persistere tendat.

Fuit Interrogatus an recordetur eorum quae deposuit in suis praecedentibus consitutis praecipue factum sub die 4 Januarij praeteriti (12).

R.dit: Io non so se mi racordi certo, però se mi fosseron lette quelle depositioni me racordarei bene.

Tunc Nob.et sp. D.Judex Deleg.s mandavit eidem legi constitutum

praedictum sub die 4 Januarij. Quo lecto per me cancell.m et per cum bene audito.

R.dit: V.S. mi faci legere anco un puoco gli altri constituti che hò fatti doppo che rispondarò poi, perchè sò che hò detto altre cose doppo.

Tunc Nob. et sp. D.Judex mandavit eidem leggi Constituta per eum facta sub die 15 Maij et 16 eiusdem mensis praeteriti.

Quibus per me cancella.m lectis et per eum bene auditis.

R.dit: S.r quello hò racontato in detti Constituti è la verità se bene nel primo non mi racordava della nuvola che poi racontai nel secondo, et anco nell'ultimo che mi fece veder Santo con quelle cose dentro che parevano bissi quando mi fece butar zò in schenna com'hò racontato anci che vedendo quella cosa mi stremij un puoco, et dissi tra me stesso, Giesù Maria, et mi levai sù, et mentre andava per gli fatti miei all'hora Santo, dissemi le precise parole vedè mò ch'v'hò mi dito?

Int.s Quid intendebat dictus Sanctus circa praemissa verba significare? R.dit: esso non voleva riferir altro solo per ratificar quello che lui m'haveva dito che si facevan delle striarie, et che si faceva stravedere.

Int.s an in faciem sancti praemissi intendat ea omnia ratificare, et quatenus opus sit etiam in tortura.

R.dit: manteniro a d.to Santo ogni cosa perchè le la verita nel resto mi rimeto a V.S. et la prego a perdonarme caro S.r.

Tunc Nob.D.Judex ad omnem bonum finem, et effectum, praecipue faciendi confrontationem, et recognitionem personam mandavit Sanctum Peterlinum carceratum adduci, quo adducto, et delato iuramento tam sibi quam ipsi Franc.o Leonardi de veritate dicenda non quo ad se principaliter, sed quo ad alios, et fuit interrogatus scilicet Franc.s an agnoscat praesentem virum hunc adductum, et dicat quomodo nominet et cognominet (13).

R.dit: S.r si che lò conosco è m. Santo Peterlino da Villa, et è ferraro.

Int.s viceversa d.s Sanctus Peterlinus an agnoscat dictum hominem ibidem praesentem.

R.dit: S.r si, che lo conosco perchè esso hà nome Franc.o ch'è da Castellano, mà il suo cognome non me lo racordo, se lui però me lò dirà, mi racordaro, sempre strepitando, et alta voce loquendo, imo ipsemet dixit d.o Franc.o, ditemelo un puoco il vostro cognome - tunc Franc.s dixit io mi chiamo Franc.o delli Leonardi.

Et tunc Sanctus praedictus R.dit: dicens hò c'adesso S.r sì che le vera che esso è delli Leonardi.

Et facta mutua recognitione personam fuit denuo idem Franc.s.

Int.s an ea quae deposuit in suo examine facto sub die 15 et 16 Maij praeteriti et hodierna die contra praesentem Sanctum sint vera illaque per veritate dixerit, et deposuerit modoque intendat eadem illa ratificare, et comprobare in faciem dicti Sancti hic praesentis.

Antequam Franc.s respondisset Sanctus praedictus orgogliosa voce dixit non è vera niente le son cose tutte false, et non hò paura un pel di queste minchionarie.

Int.s quid sibi vult inferre circa praemissa verba praelata.

R.dit: Mò che non si può dir niente se i dicono che mi hò fatto delli segni in terra con uno strobit et lò confesso haverlo fatto burlando, et l'hò fatto da parte di Santo Paulo perchè mi hò paura delli bissi, semper haec omnia dicendo alta et orgogliosa voce, et dicens burlando - salta qui da parte di Santo Paulo mentre che era fuori con gli buoi, et dicens salta fuori bisso da parte di Sant Paulo, anci che al mio famei d'adesso una volta dissi che se lui voleva zugar una marenda che gli havarei fatto veder un bisso grosso come un timonzel saltar fuor d'un ceson; mà gli dissi poi l'hà porta via il ferro.

Int.s Che cosa esso voleva riferrire l'hà porta via il ferro.

R.dit: queste cose le diceva così burlando mentre che marendavemo dentro a Cadraos in campagna quest'està passato.

Int.s de che mese, et che cosa faceva.

R.dit: non mi racordo il mese, mà sò che arravemo.

Tunc fuit inter.s Franc.s denuo ut respondere debeat interrogationi iam factae an praemissa quae in suis Constitutis dixerit vera sint, et in faciem Sancti praesenti ratificat.

R.dit: S.r sì che quelle cose che hò dette nelli predetti constituti sono vere, et per tale le confermo conforme le hò racontate.

Tunc D.Judex mandavit per me Cancell.m leggi depositiones dicti Franc.i factas sub 15 et 16 Maij decursi ad claram amborum intelligentiam nec non depositam factam hodierna die.

Quibus lectis per me cancell.m ad eorum praesentiam, et claram intelligentiam.

R.dit: d.s Franc.s tutto quello che V.S. mi ha fatto leggere adesso, le vera, et lò mantengo perchè sono tutte conforme mi hò deposto.

Tunc Sanctus dixit non è vera non sarà mai la verità però che giurà per sacramento, et se dice la bugia che quel amico, el se guarda ben quello dice - Dicens haec verba quasi per interrogatum.

Int.o d.o Santo chi sij quello che lui intitola quell'amico.

R.dit: quel amico è il diavolo (parlando sempre con voce orgogliosa, et alta) non è vera niente queste cose son tutte false, false, et false dicens che volerme tarar di queste cose. Franc.s Replicavit S.r mi hò detto la verità, et vi dico anco a voi m.Santo, et ratifico che le la verità, et lò mantenirò sempre.

Sanctus autem replicavit no che non è vera no che non è vera mà tutto è falso, et fatelo meter alla corda con mi perchè non è vera et non sò niente - mà che glielo metti prima lui alla corda, et che lò tiran sù.

Franc.s respondit si che le vera, et vello mantenirò sù la corda.

Sanctus dixit mò fatte presto a farlo condur alla corda perchè voglio essere presente ancor mi.

Tunc Nob. D. Judex ad tollendam omnem dubietatem, et omnem maculam si qua esset ratione periurij, et ad tanto magis afficiendum ipsum Sanctum Peterlinum, et ad omnem alium meliorem modum finemque et effectum, mandavit memoratum Franc.m de Leonardis in praesentia, et conspectu illius Sancti duci ad locum torturae ibique spoliari, ligari, et funi applicari qui sic adductus, spoliatus, ligatus, et funi applicatus fuit benigne hortatus, et monitus, Deum optimum Maximum timeat, et veritatem puram et simplicem fateatur quae sola ab ipso requiritur, caveatque ne quempiam personam indebite inculpet, quia de hoc coram Deo rationem reddere debet, et quatenus veritatem dixerit non dubitet modo praemissa omnia confirmare (11).

R.dit: le vera, le vera, et lo confirmo è la verità che qui m. Santo mi fece veder quella nuvola con quelli bissi ingroppati, et se nel primo constituto hò detto qualche cosa in contrario l'hò detto per dimenticanza, et non per dire la bugia - mà doppò essendomi racordato l'hò detto per verità, et così lo confirmo.

R.dit: Sanctus ibidem praesens non che non è vera, poria esser che fossimo stati sentati in quelli pradi, mà non parlassimo de bissi.

Tunc ad effectum praedictum tantum, et non aliter nec alio modo, mandavit dictum Franc.m in altum elevari paesente semper d.o Sancto Peterlino, vidente, et intelligente prout ipse asseruit, et int.s an praedicta vera sint quae deposuerit contra Sanctum praesentem in suis constitutis.

R.dit: si che le vera dum in altum esset ellevatus anci che le più

che la verità, et lo torno à dire, o Dio mi, ò Dio mi, o Iddio.

Sanctus dixit non che non è vera, non che non è vera, tu non dici la verità che mi tradissi.

R.dit: Franc.s: si che le verà, traditor, sassin che per causa vostra son qui sù in questa Corda, et non vi tradisso mà dico che le la verità;

et torno a dire di si cazzo che le vera, et non vi sassino, mà dico la verità - et lo confirmo, o Dio, ò Santa Maria lasseme zò che hò dito la verità perchè le la verità.

Sanctus replicavit: non che non è la verità, et non dici la verità, dicens tiral pùr sù ben. Franc.s Iterum replicavit si che le la verità et ve lo mantenirò sempre.

Tunc D.Judex postquam d.s Franc.s stetisset in tòrtura per spatium duorum miserere, et ultra, mandavit leviter illum dimitti.

Quo dimisso ex se dixit certo ss.ri che le vera, et non lo direi mai se non fosse la verità, perchè son huomo da bene, ne si trovarà mai che io sij stato querelato in officio se bene per dimenticanza haveva lasciato di dire le cose predette nel primo constituto che feci mà non lò feci per dir bugia.

Et haec omnia fuerunt servata ad praesentiam Magnificorum Dominarum Jo Antonij Pezzini, et Jo Jacobi illius filij assumptorum loco Gastaldionum.

Et post D. Judex licentiavit dictum Franc.m Leonardi sub cominatione se praesentare debeat toties quoties fuerit requisitus penis alios cominatis.

Const.s Frisinghellus Cancell.s scripsit

Et post Nob. D.Judex sine praeiuditio ulterioris processus, et novos reccipiendi testes decrevit copiam horum omnium observatorum, sancto praedicto cum termino tridui ad suas faciendas deffensiones.

Datta copia sino qui a Santo adì 28 Giugno 1647 (15).

Praesent. die 22 Junij 1647.

### Coram

M. Andreas Peterlinus pro ipso Sancto Peterlino detento sive doctor Joannes Passerinus illius Advocatus videns adeo differi expeditionem causae criminalis contra illum de die in die praetextu novorum indiciorum subortorum, et Exc.mi D.mi Consulentis tarditatis, non potuit non interum replicare instantias, et protestationes pro expeditione ipsa, et quatenus nova sint suborta, vel non sibi comunicata indicia, pro illorum comunicatione ad hoc et super inde illum tueri valeat eoque magis quia fertur per eundem excell.um D.Consultorem non stare, nec stetisse, sed propter eidem non comunicata nec tradita indicia supposita, ob id instantissime petit ipsum dimitti, et relaxari. Quia absolutione, aliter protestatur, de

recurrendo ad Ill.mum et Rev.mum D.um D.um et uti exclamando pro iustitia quousque exaudiatur et signae sint noviter inde demandata, aut rescripta prout putat petit ea sibi comunicari ad hoc - et ita omni meliori modo - salvis . . . (16).

Copia Mem.le di Gratiade Peterlino Di Villa

Rev.mo et Eminent.mo

Sono alcune settimane che le diffese di Santo Peterlino mio Padre carcerato per imputate stregarie sono state presentate ed anche doppo ho fatto protesti per la speditione conforme la Giustitia vuole, et pure da uno all'altro giorno con decreti, obtulit se pro Justitia, viene la speditione tanto differita che dubito il povero vecchio, oltre li pochi beni, nelle Carceri consumarà la vita.

Per il che vedendo una longhezza tant'odiosa con infinite spese che presto tutto ci consumano, non hò potuto fare meno ancora di humiliss.te supplicarla si degni per amor di Dio provvedere per la subita speditione senza più longhe, il che come atto di giustitia spero dall'Em.za Sua gratios.te ottenere, alla quale faccio profondissima riverenza.

Rovere 8 Giugno 1647.

D.V.S.Rev.ma et Eminent.ma

Humilissimo Suddito Gratiade Peterlino di Villa.

Die 4 mensis Julij 1647 in Cancell.a Jurisd.is Castellani coram Nob.et sp.D.Judice Deleg.to Comparuit Ill.s et Excell.us D.Doctor Passarinus interveniens nomine m.Sancti Peterlini detenti in carceribus et ut quanto diutius expedire possit deffensiones super novis Jndicijs contra eundem m.Sanctum, et sibi exhibitis petit terminum dierum octo prorogari ad illas faciendum et praesentandum et alia de nullitate.

Nob et sp.D.Deleg.s terminum Excell.mo D. petenti concessit et prorogavit diem octo propter futurorum ad effectum petitum ( $^{17}$ ).

Praesent. die 10 Julij 1647.

Sanctis.ae Trinitatis Nomine Invocato.

Non est attendenda depositio Francisci de Leonardis testis recepti sub die 15-16 maj, et 19 Junij 1647, contra m.Sanctum Peterlinum, supra

qua, ex parte Fisci non modicum videtur fieri fundamentum quandoquidem die 4 Januarij 1647 deposuit, ma io non vidi cos'alcuna, die vero 15 maj subsequentis dixit, mà havendovi pensato sù mi soviene, che nel levarmi sù quando mi fece buttar zò in schenna, vidi una nuvola strana, et biancha, et de più, et ipso die 15 maj primo loco dixit non vidi cos'alcuna entro la nuvola, ne serpenti, n'altro, post autem secundo loco dixit, mi racordo anche meglio che in quella nuvola mi pareva vedervi entro una man de code de bissi, et paulo post, è la verità che jo vidi in quella nuvola quelle code de bissi ex quibus resultat indicium subornationis, unde autem non evenerit viderit ipse, et consilij abita ideo ipsa variatione, primo negando, posteaque affermando, ipsi uti vario, falso, et contrario non videtur SpecC.lib.p.o de teste I. Nº 72 ubi neutri dicto statur, Alex cons. 283 N° 10 lib. 6 text in L. generalibus C. non numpen. immo tamquam falsarius puniri debet text. in L. qui falso ff. de testibus, et L. eos. FF. de falsis quia in alterno falsum commisit, ultra quod postea in Vers.R.dit. quello ho racontato in detti constituti deposuit con quelle cose entro che parevano bissi, et etiam deponenti per verbum videtur probat. Et non obstat id quod m.Sanctus dixit in vers. Tunc Sanctus dixit et se dice la buggia che quell'amico, quia hoc dixit admonendo ipsum testem, ut bene adverteret ad id, quod dicebat, ne falso deponendo, Diabolus illud per irroniam ut supra fit amicum nominando ad inferos portaret.

Sicuti non obstat m.Sanctus intrepide, et arroganter respondendo dixerit non è vero niente, quia propria munda conscientia tutus, ut vacuus coram latrone cantare viator, minusque obstat dicti m.Sancti in Vers. Rdit: mò che non si può dir niente, circa signa stimulo facta, cum non sint ex genere dubitorum, et confessio est acceptanda cum sua qualitate ioci Mancinus tract. de confess.e cap.P.° N° 217 Follers in verbo et si confitebuntur parte 3, N° 46-47 eoque magis cum adsit praesumptis iuris contraria, quilibet praesumitur bonus, et signa ipsa in nomine Sanctorum non tendunt ad malum, confessioque ipsa emanavit evidenter nullis necessarijs praecedentibus et non obstat asserta fama potius vana vox quia non probat nec ante inquisitionem, et capturam orta Bonifacius Vitalis subr.de testibus, et qui seppellantur a testimonio N° 60 fol.mihi 71 C.

Ac tandem respecta asserta copula cum Nicolina Pintera nulla precedente querella; novit absolvendas, quia etiam ipsi non creditur tamquam facienti se infamem sociamque criminis et ut latius in prioribus scriptis, hinc absolvendus et liberandus venit, ut ita iuris esse censeo, salvo saniori

Ego Joannes Passarinus I.V.D. minimum (18).

1.

Giovedì 11 aprile 1647 in cancelleria.

Comparve l'ill.mo ed eccelentissimo signor dottor Giovanni Passerini di Rovereto, intervenendo a favore di m.Santo Peterlini, detenuto, e non essendo possibile preparare le sue difese in breve tempo, per una causa così grave, in cui si tratta della vita di un uomo, e dovendole preparare bene e fissarle per il giorno dei Santi, chiese che venisse prorogato il termine e gli fosse concesso un nuovo spazio di tempo, sufficiente e necessario per assisterlo e pretendendo che frattanto nulla venga innovato pena la nullità di tutto. (Chiede) anche che gli sia concesso di poter vederlo e di parlare con lui circa le difese da fare e per avere le necessarie informazioni.

Per le cose già dette e premesse è necessario avere del denaro, perciò chiede di poter vederlo per avere da lui (mediante la mia persona di cancelliere) l'autorizzazione da trasmettere a suo figlio Graziadeo, e ogni altra cosa per poter alienare i suoi beni per la difesa e per pagare le spese di sostentamento e per tutte le altre cose necessarie. E poichè non sembrano da concedersi le cose sopra esposte come non crede in realtà di doverle negare, chiede che possa essere investito lo stesso Graziadeo della possibilità di alienare, secondo il diritto, una parte dei detti beni, tanto in quanto siano necessari alla causa da difendere. E gli siano erogati le spese per l'ufficio, il denaro necessario per difenderlo, sempre senza pregiudizio del diritto e delle limitazioni dello stesso m.Santo contro chiunque dei competenti e dei competitori.

Il nobile e spett. signor delegato, vista l'istanza, prorogò il termine fino all'ottava di Pasqua per fare le difese, concedendo anche la facoltà di parlare a d.o Santo, alla sua presenza ed a quella di me cancelliere, per il resto, circa la predetta alienazione

dei beni, ottenne di avere una degna considerazione e di poter deliberare.

2.

L'ill.mo e chiarissimo signor Commissario accettò così la denunzia a favore del fisco e volle sapere perchè molto spesso il prigioniero Santo avesse nominato e chiamato a gran voce questa Nicolina, la mandò a chiamare per mezzo dell'ufficiale, per avere un constituto sulle cose sopra dette.

L'ufficiale in parola riferì di aver citato la detta Nicolina nel giorno fissato.

3.

Allora Sua Signoria ill.ma e chiarissima, accettate prima di tutto le condizioni favorevoli al fisco, rimandò l'esame sotto condizione che (Nicolina) si debba presentare ad ogni semplice invito dell'ufficio secondo la pena assegnata da S. Signoria ill.ma.

4.

Comparve Graziadeo Peterlini di Villalagarina, in favore di Santo Peterlini, suo padre, detenuto, e visti i giorni trascorsi destinati all'adorazione di Dio (festività), nei quali il suo eccellentissimo Consultore non volle continuare le difese, tenuto conto anche che parte della copia degli indizi gli era stata consegnata solamente ieri, chiede gli venga prorogato il termine per preparare le stesse difese, di almeno 15 giorni.

L'ill.mo e chiarissimo signor Commissario, vista l'istanza premessa prorogò il

termine di 15 giorni, come era stato chiesto.

5.

12 maggio 1647 in cancelleria davanti all'ill.mo e chiarissimo signor Commissario.

Lorenzo figlio di Valentino Zanella di Cimone, teste assunto d'ufficio per informare la Corte, citato, ammonito, giurato ed esaminato e interrogato se abbia amicizia con Santo Peterlini, fabbro ferraio di Villalagarina e di che genere fossero i loro rapporti . . .

6.

Mercoledì 15 maggio 1647 nella cancelleria davanti al nobile e spett. signor giudice delegato ed al chiarissimo signor Commissario.

Comparve Francesco Leonardi di Castellano come testimonio principale per sè e per gli altri, sotto giuramento prestato, secondo le regole, nelle mani di S. Signoria, interrogato se ricordasse ciò che aveva deposto nella sua precedente deposizione, fatta il 4 gennaio scorso...

7.

Allora il giudice per convincerlo della sua menzogna e del suo spergiuro, mandò la deposizione del processo del detto Bartolomeo Manega, fatta il giorno 15 gennaio scorso, nel processo segnato nel foglio 231, perchè gli fosse letta. Letta da me cancelliere e ben compresa dal detto Leonardi . . .

8.

Allora per convincerlo della sua menzogna e parimenti dello spergiuro già fatto, il giudice mandò allo stesso Leonardi la deposizione del detto Francesco Calliari, fatta il giorno 12 corrente, perchè gli fosse letta.

Letta la deposizione da me cancelliere e ben compresa dallo stesso Leonardi.

9.

Allora il nobile signor giudice, accettate le cose più favorevoli per il fisco, rimandò per il momento, l'esame, che, per le disposizioni dei testi e dello stesso costituto, gli sembrò non fosse chiaro, comandò, per ogni buon fine ed effetto, che il reo venisse trattenuto in carcere sotto custodia fino a quando (fosse necessario).

L'ufficiale Giuseppe Goriziano affermò di aver condotto in carcere, secondo il

sopracitato comando, il detto Francesco Lionardi e di averlo messo in catene.

Di poi il giudice, appena pranzato, dopo aver ricevuto garanzia che si sarebbe presentato tutte le volte che fosse stato necessario, pena la multa di 25 ragnesi, ed avuto un nuovo costituto dal detto Francesco, comandò di rilasciarlo.

10.

16 maggio 1647 nella cancelleria della giurisdizione di Castellano davanti al nob.e spett. signor giudice delegato.

Francesco de Leonardi, scarcerato e rimesso in libertà, secondo l'ordine del decreto, agendo per sè, promise di presentarsi tutte le volte, ad ogni e semplice richiesta dell'ufficio, pena la multa di ragnesi 25, impegnando in caso di inosservanza, i suoi beni, e presentando, per maggior cauzione, come suo garante, Antonio Pederzini di Castellano, presente alla registrazione dello stesso Francesco Leonardi, il quale si costituì e nominò garante verso il fisco di impegnarsi a presentare il detto Francesco Leonardi ogni volta fosse stato richiesto dall'ufficio, pena la multa di ragnesi 25, impegnando i suoi beni per l'osservanza. Firmato dal beneficiario della fideiussione. Viceversa il predetto Francesco promise solennemente l'indennità al detto fideiussore che stipulò il patto per sè impegnando i suoi beni alla presenza dei testimoni l'ill.mo ed ecc.mo Cristoforo del Ben di Rovereto e spett. Massimiliano de Benvenuti notaio di Chiusole.

11.

Giovedì 16 maggio 1647 nel luogo del tribunale davanti al nob. e spett. signor giudice delegato con l'assistenza dell'ill.mo e chiar.mo commissario Ropele.

Costituitosi nuovamente Francesco Leonardi, posto in libertà, e richiestogli il giuramento, come se avesse toccato le scritture, interrogato se si ricordasse di quello che aveva deposto nel suo precedente costituto, e se siano vere quelle cose e se intenda ratificarle . . .

#### 12.

Mercoledì 19 giugno 1647 nel luogo del tribunale davanti al nob. e spett. signor giudice delegato con l'assistenza dell'ill.mo e chiar.mo commissario Ropele.

Costituitosi nuovamente Francesco de Leonardi di Castellano, citato tramite l'ufficiale Giovanni Zampedri, soprannominato il Birlo, dopo aver giurato di dire la verità, come se avesse toccato le scritture, giurò formalmente come teste per gli altri, per vedere in quali cose intendesse insistere.

Fu interrogato se ricordasse quello che aveva deposto nei suoi precedenti costi-

tuti, principalmente il fatto avvenuto il giorno 4 gennaio scorso.

#### 13.

Allora il nob. signor giudice, per ogni buon fine ed effetto, principalmente per fare il confronto ed il riconoscimento della persona, comandò che fosse condotto il prigioniero Santo Peterlini. Condotto e fatto giurare sia lui quanto Francesco Leonardi, di dire la verità, fu interrogato lo stesso Francesco, se conoscesse l'uomo lì presente, e ne dicesse il nome ed il cognome.

#### 14.

Allora il nob. signor giudice per togliere ogni dubbio ed ogni macchia, se vi fosse motivo di spergiuro, e per impressionare maggiormente lo stesso Santo Peterlini, e per ogni miglior fine ed effetto, comandò che il nominato Francesco de Leonardi fosse condotto alla presenza ed al cospetto dello stesso Santo, al luogo della tortura ed ivi fosse spogliato, legato ed applicato alla fune. Condotto qui, spogliato, legato ed applicato alla fune, fu esortato benevolmente ed ammonito di aver timor di Dio e di confessare la verità pura e semplice, che solo si cerca da lui e si guardi dall'incolpare falsamente una qualunque persona, perchè di ciò dovrà rendere ragione davanti a Dio e se finalmente avrà detto la verità, non dubiti di confermare solamente tutto quello che avrà detto.

#### 15.

Tutte queste cose furono concluse alla presenza dei magnifici signori Giovan Antonio Pizzini e Giovan Giacomo, suo figlio, assunto in luogo di gastaldione.

Di poi il nob. signor giudice licenziò il detto Francesco Leonardi sotto condizione che debba presentarsi tutte le volte che ne sarà stato richiesto, sotto condizione

di altre pene.

Di poi il nob. signor giudice, senza pregiudizio di un ulteriore processo e per trovare dei nuovi testimoni, decretò che fosse data copia di tutte queste considerazioni allo stesso Santo perchè nel termine di tre giorni possa fare le sue difese. Data copia fino a qui a Santo il giorno 28 giugno 1647.

#### 16.

Presentata il giorno 22 giugno 1647.

M. Andrea Peterlini per lo stesso Santo Peterlini, detenuto, ed il dott. Giovanni Passerini, suo avvocato, vedendo dunque che veniva differito di giorno in giorno l'espletamento della causa criminale contro lo stesso (Santo), con il pretesto di nuovi indizi sorti e della lentezza dell'ecc. Signor consulente, non potè non presentare nuovamente le istanze e le proteste per lo stesso espletamento e chiedere fino a che punto sian sorti nuovi indizi che a lui non siano stati comunicati, allo scopo di poter, appena gli fossero stati comunicati, vigilare e quindi proteggere quello (Santo) e ciò

maggiormente perchè viene dichiarato dallo stesso ecc.mo Signor consultore, non esservi, nè esservi stati indizi supposti, in quanto a lui non erano mai stati comunicati, nè riferiti, per la qual cosa chiede che sia immediatamente liberato e rilasciato.

La qual soluzione altrimenti sarà messa in protesto ricorrendo all'Ill.mo e

Rev.mo Signore (Arcivescovo di Salisburgo) e così proclamando secondo giustizia, fino a che siano esauditi o vi siano nuovi indizi, come pensa, chiede che gli vengano comunicati e così nel migliore dei modi.

17.

4 luglio 1647 nella cancelleria della giurisdizione di Castellano, davanti al nob. e spett. giudice delegato.

Comparve l'ill.mo ed ecc.mo signor dott. Passerini intervenendo a nome di Santo Peterlini, detenuto nelle carceri e perchè possa il più a lungo possibile preparare le difese sopra i nuovi indizi contro lo stesso m.Santo, che gli erano stati consegnati, chiede che venga prorogato il termine di otto giorni per poterle fare e presentare e per tutte le altre cose, pena la nullità.

Il nob. e spett. signor delegato, concesse il termine all'ecc.mo signore che lo

chiedeva e lo prorogò di otto giorni (per il futuro) per tutte le cose richieste.

18.

Presentata il giorno 10 luglio 1647.

Dopo aver invocato il nome della Santissima Trinità.

Non è attendibile la deposizione di Francesco de Leonardi teste ricevuto (interrogato) nei giorni 15 e 16 maggio e 19 giugno 1647 contro Santo Peterlini sopra la quale, da parte del fisco non sembra esservi alcun fondamento nemmeno leggero, poichè il 4 gennaio 1647 depose: «ma io non vidi cosa alcuna», e per vero il giorno 15 maggio seguente disse: «ma havendovi pensato sù mi soviene che nel levarmi su quando mi fece buttar zò in schenna, vidi una nuvola strana et biancha, e per di più lo stesso giorno 15 maggio in una prima volta disse: «non vidi cosa alcuna entro la nuvola, nè serpenti n'altro», poi dopo in un secondo tempo disse «mi racordo anche meglio che in quella nuvola mi pareva vedervi entro una man de code de bissi» e poco dopo: «è la verità che io vidi in quella nuvola quelle code de bissi» dalle quali cose risulta un indizio di subornazione, ciò che prima non era avvenuto, poi vide egli stesso e quindi ne risultò la variazione della deposizione, prima negando, poi affermando; non pare di poter avvalersi di un uomo mutevole, leggero e falso, secondo quanto è affermato dagli stessi giuristi. Anzi deve essere punito come un falsario, perchè testimoniò il falso in effermazioni contradditorie, oltre a ciò quando rispose: quello ho racontato in detti constituti con quelle cose dentro che parevano bissi.

E non è di ostacolo quello che aggiunse Santo... e allora disse Santo: e se dice la buggia che quell'amico perchè disse ciò ammonendo lo stesso testimonio, affinchè facesse bene attenzione a quello che diceva, nè deponesse il falso, lo stesso diavolo, detto con ironia, come accadde sopra quando nominò l'amico, lo porterebbe all'inferno.

Così non è d'impedimento quanto disse m.Santo rispondendo in modo intrepido ed arrogante: «non è vero niente» perchè sicuro della propria coscienza pulita, come il viandante tranquillo canta anche difronte ai ladroni, e meno ancora è di ostacolo a d.m.Santo quello che rispose: «mo' che non si può dir niente», nei riguardi dei segni fatti con una verga, non essendo del tipo di quelli di cui si possa dubitare. La confessione di aver fatto ciò come gioco si deve accettare e ciò in modo ancor più decisivo in quanto vi sono molte cose contrarie di diritto presunto, perchè è presunto uomo buono ed i segni fatti nel nome dei Santi non tendono al male. La confessione stessa non rivelò evidentemente alcun contradditorio e non è di ostacolo la fama provata più che non una diceria insignificante, perchè non provata, nè sorta prima dell'inquisizione e della cattura e ciò secondo gli scrittori di diritto.

E infine rispetto alla relazione con Nicolina Pinter, non essendovi alcuna querela precedente, ne chiese l'assoluzione, perchè non si crede che egli facesse parte e fosse socio colpevole del delitto come più a lungo si è dimostrato nei precedenti scritti, perciò deve venir assolto e liberato, come credo sia di diritto, salvo parere migliore.

Io Giovanni Passerini dottore in diritto ecclesiastico e civile minimo

# Manoscritto: 69.7.(11)

Villalagarina crimini: Atti riguardanti la scarcerazione di Santo Peterlini, condannato per sortilegio (fig. 2) di fogli 39.

In Christi nomine Anno 1647 die lunae 5 augusti in pallatio Nogareti.

Coram Nob. et sp.D.Paride Madernino Delegato assistente etiam perill.i et clar.mo D. Doctore Joanne Ropello comissario.

Comparuit Gratiadeus f. S.ti Peterlini faber ferari de Villa detenti in carceribus d.pallatij et cum dictus S.s pater sit infirmus valetudine magna rogavit pro relaxatione ad hoc ut ducere eundem patrem valeat domum ipsius pro curando eum.

Unde d.Nob.et sp.D.Delegatus cum assistentia praedicti perill.is et clar.mi D.Commissarij decrevit ut infra. Visis actis inferius registratis à d.Gratiadeo praesentatis una cum litteris scriptis à perill.i et clar.mo D.Doctore Jo Baptista Partino comissario ac iudice similiter et infra registratis, iuxta seriem ipsarum litterarum licentiam praedictam concessit d. S.o iurandi se duci aut portari ad dictam domum suam quam sic ei assignat pro tuto et inviolabili carcere dum tamen prius praestet idoneam fideiussionem Rg.mille applicandorum fisco, de sic parendo in servando d.domum pro carcere et in aliquo minimo puncto non contravenire ut facere et de se praeterea praesentando ad carceres palatij p.ti toties quoties incontinenti absque ulla dilatione et de solvendo quandoque cum queastus iam sint ferro expediri, et omni meliori modo.

In executione cuius decreti facto accessu ad carcerem in qua sic reperitur d.S.tus quae est supra sive apud portam d.palatij apud Barchum, et sic ibi praeter existens d.S.tus intendens parrere sibi invicte promissit,

ire, seu iurare duci ad d.suam domum sit.Villae apud a mane d.Tomei domum, cum sua domo et a meridie similiter ipsum D.Tomeum cum chesura, a sero viatulam illorum D. Galvagni, à septent. viam publ. et ibi in d. domo stare ut carceratus et non egredi ultra parietes d.domus et in ipsa continentur diversa habitacula et ara sed semper intra dictos fines stare et in minimo puncto non contravenire sive trasgredi et se ad carceres palatij praeterea praesentare ad omnem simplicem requisitionem officij sive D.D. iudicium decretum absque ulla dilatione sed semper incontinenti et toties quoties sic fuerit requisitus adeo quoties etiam si una sive ut pluries fuerit abilitatus ad egrediendum e d.domo pro habendo aliquot constitutum ut ad aliquem alium quemcumque effectum et denuo sibi concederetur reditus ad d.Domum ab officio, sic promissit sege ire et stare in dicta domo modo praedicto, uti carcere sub poena Rg.mille applicandorum fisco, pro quo ego not.s tum stipul. in quorumcumque casu cuiusvis intravenienti ut inobedienter et ultra solvere quidquid fuerit indicatum, in qua poena ipso facto et iure incursus intelligatur toties quoties obligando omnia bona sua generis cuiuscumque pro fisci stima observationem promissarum in forma carceris fissatis.

Quibus omnibus fuerunt semper praesentes nob.D. Enricus Zanzonellus f.q. D.Valentini et Gratiadeus praed.s filius et quilibet eorum una de in solidum quibuscumque et ad simul praemissa omnia se costituerunt fideiussores ac principales debitores et sic servando d.domum pro tuto carcere et de praesentando reclusum praedictum ad cerceres ut supra toties quoties et prout supra absque ulla dilatione renunciando cuiuscumque iure et legibus in contrarium operantibus, ac ad maiorem cautelam praendunt casum pro proprium in quorumcumque actu ad favorem fisci pro quo ego not.s tum stipul. seque et pro omnibus pro quibusdam reddito etiam beneficio prestito et de fide aucthoritate hoc ita et toto titulo vel duobus aut pluribus rebus debendis epistulae divi Adriani certificatis». Quos D. Domin.um et Gratiadeum et quemlibet eorum et eorumque bona d.S.tus promissit conservare indemnem et indemnia una cum D.Dominica uxore d.Gratiadei quae sic affirmavit voluntarie et non in aliquo favere d. permissionem et obligationem promettendo etiam favere ad omnem requisitionem dictorum D.Domici quarumcumque solemnem scripturam et sic ad delationem mei not.i tactis scripturis iuravit.

Prout etiam dicti D.Dominicus et Gratiadeus et quilibet eorum ad delatam mei not.i tactis manu dextera scripturis actualiter loco evangeliorum iuraverunt se ut supra promissis modo aliquo nec aliqua de causa contravenire sub poena pro carcere (19).

Ego Gull.s Marinus not.s

Die martis 6 augusti 1647 Josephus Goritianus officialis retulit sic d.S.m fuisse portatum ad dictam domum suam et fuisse positum in lecto in camera supra coquinam. d.domus et sic vidisse iacere praesentibus D.A.o Salvatore et D.Nicolo Abrosio testibus et ibi illum vidisse iacentem in lecto (20).

isdem not.s coadiutor.

# Prod.s 5 Augusti 1647

Die sabbathi 3 mensis Augusti 1647 Nogareti in solita cancelleria. Coram Ill.is Nob.is Ex.mo et sp.li D.D. Joanne Ropele comissario et Paride Madernino Dellegato Jurisdictionum Castrorum Novi et Castellani sedentibus.

Comparuit Ill.is et Ex.mus D.Doctor Joannes Passarinus Roboreti pro ms.Sancto Peterlino retento, et illius advocator, ac deffensor praesentavit scripturam instando, petendo, et fiere protestando in omnibus ut in ea, et ita et omni meliori modo et ita provideri, cum periculum sit in mora. Perill.is et clar.mus D.D. Comissarius et Dellegatus praedicti sedentes praedicta admiserunt si et obtulerunt super institis deliberare, concesso interim accessu Ex.mi D.Medici et ita omni meliori modo (21).

## Product. 5 augusti 1647.

Praesentata die 3 Augusti 1647 perill.em, et Ex.um D.Doctorem Passerinum.

Perche, non ostante li molti et replicati protesti, le difese, et allegationi presentate per la speditione di così longa causa, et liberatione dell'innocente, et perche forsi ancho tutte le suppliche presentate, sonno state dall'Ill.mo et Em.mo S.re Prencipe, Padrone Clar.mo rimesse a quest'officio, con ordine (come credo) necessario per la speditione, et perche (eccetto l' primo pro iustitia) l'ordini non gli sonno stati comunicati dal mede.mo officio et meno eseguiti, viene la speditione tanto dilongata, non può far meno il Dott.r Gio Passarino Advocato de sud.to Santo Peterlino quasi septuagenario, già sette et più mesi incarcerato, di sospetare che l'Administratori della Giustitia habbino intentione, che il povero vecchio miseramente nelle carceri finischa sua vita, come ben spesso è stato deffamato volendo nelli tormenti finire, et nelle carceri consumare, al che l'infirmità, et demenza (prove alla lunghezza fossi studiata, et

mali trattamenti, et modo di processare improprio) finalmente incorsa, il meschino ha di gia avicinato senza speranza vitale, come pensa si potrà sentire dalla rellatione dell'Ecc.mo Signor Medico che qua all'effetto di visitarlo, mediante l'concessevole accesso, et perche sopra l'detto di persone infami, non può tanto essere agravato, come malamente dall'officio viene preteso, atteso il pericolo mortale, in che si ritrova, domanda, che lui sia licentiato dalle carceri per condurlo, o portarlo alla propria di lui casa, à farlo curare col governo conveniente, sin che sarà risanato, mediante in ogni caso di necessità la sicurtà di representarlo, acciò prima che la Giustitia habbi suo loco non finischa la vita, desiderando lui in vita sua venga conosciuta la sua innocenza, et li torti ch'ha provato, altrimente con ogni riverenza protesta contro chi si voglia administratori, et ch'hanno parte in questa causa, et havere salva la sua actione in ogni tempo, poiche la mente pia dell'Ill.mo et Em.mo Padrone ad altro non mira che à premiare li buoni, punire li colpevoli, et salvare l'uno, et l'altro sino à tanto, che la Giustitia habbia suo corso senza riguardo de maligni difamatori, et così dimanda, espone, et protesta non tanto nel modo premesso, mà con ogni migliore, senza sempre animo di ingiuriare alcuno, mà solamente per dire le raggioni del povero carcerato.

Product. 5 Augusti 1647. Adi 4 Agosto 1647.

Faccio fede indubitata io sotoscritto haver visitato ms. Santo Peterlini in pregione è ritrovatolo in pessimo stato di sanità, à tal che si dispera la sua salute tanto più che dalli patimenti della Pregione et malgoverno gli vien celerata la morte.

In quorum fidem.

Io Francesco Dusini Fisico.

Prod.us 5 Augusti 1647.

Molt'Ill.mi clar.mi sig.ri On.mi.

Attese le testimonianze, che loro signori hanno, io per quello posso concorro seco, che gli dijno la casa per pregione, et d'osservare quella sotto pena di Rg. 1000 che loro signori potranno arbitrare, ut de stando iuri, ut indicatum solvendo rem praestando, possiache se bene morisse si potrà

spedire alli Molt'Ill.ri sig.ri Commissari, et à lor sig.ri baccio le mani et raccordo di vardarli.

Varanno li 4 agosto 1647. Di V.S. Molt'Illri et Clar.me. Gio Battista Partini

servitore obbl.mo

In X.sti Amen. Anno 1647 Die veneris 20 septembris.

Nob.et sp.D.Delegatus cum audierit S.um Peterlinum carceratum domi suae cum fideiussione ut in processu sine praeiudicio aliquo iurim omnium quae competere posset seu poterisit fisco contra fideiussores et quemlibet eorum mandat per officiales reduci d.S.um ad carceres solitos Palatij.

Die antedicta veneris 20 septembris 1647.

Dictus Nob.et sp.is D.Delegatus cum assistentia etiam perill.is et clar.mi D.Commissarij à me cancellario coadionto associate arcesitis officialibus Josepho Goritiano et Jo Zampedro se contulit domum d.S.ti carcerati et exposuit qualiter cum ipse S.us iam convaluerit necesse est ut se praesentet ad carceres.

S.us praesentibus d.officialibus ac Jo Baptista Griffo et Andrea... respondit se paratum esse parere et sic iter arripuit extra domum versus palatium concomitantibusque cum ipsis officialibus et dum sic iter faciebat perquisierat quod non ponatur in carcere, sed sibi assignetur locus extra carceres. Quare dicti D.Delegatus cum praedicta assistentia convenientes dictae petitioni non desistunt assignare locum dummodo remaneant fideiussores obbligati, et sic praes.es Gratiadeus filius assentitus est remanere obligatum unde dum pervenerint omnes in curtem Palatij dicti Sp.D.Delegatus cum assistentia praedicta consignavit pro tuto carcere domum sive habitacula intus primum uscium ordinarium domus Josephi Goritiani officialis et inde non recedat sub poena Rr. mille fisco applicandorum, omni m.m., et caveat in forma, unde praesens d. Gratiadeus, cum pater eius noluerit assentiri tali assignationi, ipse Gratiadeus filius promissit quod d.pater servabit pro tuto carcere d.domum et inde non recedat promittendo non se excusare faciendo casum proprium prout alias promissit rogando, obligando.

Praesentibus d.Andrea et Jo Baptista Griffo, testibus rogatis, me not.s stipul. nomine et sic coram ipsis testibus se contulit et ingressus est in d.domum ipsam d.officialis et sic eadem fere hora cum d.Gratiadeus recesserit et villam se contulerit ego not.s infrascriptus ad maiorem corroborationem, accedi Villam ipsam et invento ipso Gratiadeo filio d.S.o perquisivi eum an contentus sit affirmare omnia praemissa iurata et sic contentus ad delatum mei not.i tactis scripturis in forma, iuravit corporaliter se non contravenire ullo modo nec in aliquo quavis de causa, sub poena pro carcere.

Praesentibus Jo Baptista Griffo et officialibus. Ego Gull.s Marinus cancell.s (<sup>22</sup>).

Dicta die veneris 20 septembris 1647.

Nob. et sp.D.Delegatus iudex et semper sine preiudicio aliquo cuiusvis oblig.s contra fideiussores et quemlibet eorum in eo ad quod ut teneri possent ut aliquis eorum posset erga fiscum sed semper eis iuribus salvis quod mandat per me cancell.m coram testibusque notari fines d.domus à quà mandat non reverti sed promittat eam servare pro tuto cercere et ibi stare nec unquam ullo modo recedere nec sub aliquo pretextu sub poena R.mille aplicandorum fisco toties quoties; adeo quod ut etiam si pluries tamen incurrat semper in poena praedicta neque si vulgariter loquendo uscisca ultra la soia del uscio per il quale si intra nella detta casa posta in palazzo apresso quella del sp.S.cancell.o quae omnia sic in facie d.S.ti fuerunt comissa à sua Nob. spec.le praesentibus praedictis testibus.

Gull.s Marinus not.s coadiutor cancell.s (23).

Die 22 septembris 1647 Praesentibus Gottardo f.q.Valentini Baldessarini dalli Molini et Barth.o Fasanello da Pomarollo testibus vocatis et ego Gull.s Marinus not.s coadiutor coram d.S.to replicando decretum praecedens notari fines praedictos intra quos stare debet inde non regredat pena Rg.mille aplicandorum fisco, toties quoties. pro quo ego not.s uti persona pub. stipul. qui Santus sic praesens parere obtulit sub pena praemissa obligando in forma carceris bona me not.o (<sup>24</sup>).

Ego Gull.s Marinus not.s coadiutor.

In X.sti nomine die 18 octobris 1647 Nogareti.

Multum Nob.D.Paris Maderninus iudex Delegatus cum audierit, ex parte S.ti Peterlini detenti in carceribus fuisse tractum et sic fuisse ordinata quaedam gratiose, et ipsa gratiose comissa extare apud Perill.em et clar.mum J.V. Doctorem Jo Baptista Pertinum se contulit Roboretum apud d.S.Perill.em et clar.am D.m cum quo super praemissis habito colloquio decrevit ut infra Nob. et sp. D.Delegatus praes.s sedens si et qualiter decrevit ut infra:

Poichè sopra i ricorsi fatti a nome di Santo Peterlini ed attessa la difidanza proposta contro i ministri di Castellano benignamente sii stato dato per coadionto l'o Molto ill.re et clar.mo S. Doctor Gio Baptista Partini, à spese de esso Santo alla speditione da farsi alla persona di esso S.o inquisito et processato come nell'atti, pertanto s'assegna giorni tre ad esso S.to da dire et dedure et presentare altre raggioni si et quales altramente s'assumerà l'atti et si venira alla speditione pro ut et hoc, mandat intimari.

Ego Gull.us marinus cancell.s (25).

Del Molto Nob.et spect.S.r Paris Madernini giudice delegato et del Molto Ill.re et clar.mo S.r Doctor Gio Battista Partini coadiunto.

Avendosi da parte di S.to Peterlini fatto ricorsi, et havendosi in quelli proposta difidanza contro li ministri de Castellano et benignamente gli sia stato dato per coadionto sopra li processi overo speditioni da farsi circa esso Santo, il presente Molt'Ill.re S.r Dottor Gio Battista Partini à spese di esso Santo: à dichiarare et terminare quanto ocureva et occore per la speditione del processato e da processarsi in quanto contro esso Santo et come in lo gratioso rescritto conforme al quale sempre s'intende esseguire, pertanto per honor del presente s'assegna al detto Santo il termine di giorni tre prossimi suseguenti à dire et dedure ciò che intende dedure circa il processato contro di lui in quanto intendi dedure altro et cio senza pregiudicio alcuno delle difese altre volte dategli ma ad ogn'altro buon fine, altramenti passato il detto termine s'assumerà l'atti et si venira alla speditione pro ut et hoc ne, et cosi et con ogni melior modo.

Comissum 18 8bris (octobris) 1647 Gull.us Marinus not.s Coadiutor r.to

Die 19 octobris 1647.

Josephus Goritianus officialis retulit se se rog.to intimasse omnia supra scripta d.Santo in facie.

Ego Gull.s Marinus not.s coadiutor cancell.s ex relatione.

Die sabbathi 19 octobris 1647 Nogareti.

Comparuit D.Gratiadeus f.d.S.ti et nomine d.patris narrat qualiter se contulit ad Perill.em et clar.mum D. Partinum narrando sibi S.to praedicto intimata unde dixit fuisse sibi comissum ut copiam ipsius rog.ti praesentet et ob id ipsam petit et sic ego not.s coadiutor cancell.s prae.us copiam ipsam dedi.

In Christi nomine die sabbathi 19 octobris 1647 Nogareti coram sp.et Nob. D.Delegato.

Comparuit Gratiadeus f.S.ti Peterlini et pro d. patre et praesentat scripturam infrascriptam quam petit admitti, instando, narrando, petendo ut in ea et o.m.modo (26).

### Product. 19 octobris 1647 coram.

D.Gratiadeus Peterlinus pro D.to Santo eius patre detento, cum pluries supplicaverit Ill.mo et Rev.mo D.no D.no rescriptaque audiverit emanasse gratiosiss.ma super ipsis precibus, eaque fuisse tranmissa huic officio, et nunquam, licet, requisita ea habere, nec videre potuerit praesertim super ultimis precibus, ubi recensentur gravamina, et causae propter quas ipse iudicari non possit à Perill.ri et clar.mo D.no Comissario Ropelle, nec à nob.D.Dellegato Madernino, remoto quoque sp.et egr.D.Constantino Cancellario et actuaria illius processus ex causis iam in precibus expressis, petit omnino rescripta ipsa sibi comunicari ad hoc ut illis visis satis facere valeat incombentibus protestando interim, et etiam pendente humillimo reiterato remisa. ad Perill,mum D.Gratiosiss.mum;nil inovari, aliter de nullitate actorum omnium et agendorum, et ita omni.

Petendo etiam copiam praesentis actis, et decreti super inde ferendi ad hoc  $(^{27})$ .

Die dominicae 20 octobris prae.ti Nogareti.

Coram Nob.et sp.D.Delegato.

Dictus D.Gratiadeus nomine d.sui patris comparuit et praesentavit ad manus sua praenob.tas spec.is scripturam infrascriptam quam petit admitti instando narrando et petendo et excipiendo ut in ea in reservando.

Nob.et sp.D.Delegatus prae.us in die crastina dixit se deliberaturum intendens colloquium habere super ea cum Perill.ri et clar.mo Doctore S.Jo Baptista Partino coadiuncto mandando per me cancellario accedi apud ipsum Perill.em et clar.mum D. pro recipiendo suum votum à d.perill.ri et clar.ma D.

Ego Gull.s Marinus cancell.s (28).

Praesent. 20 octobris 1647 Coram.

D.Gratiadeus Peterlinus nomine d.i Sancti Peterlini eius patris audito mandato intimato eidem patri suo, emanato sub die 18 octobris 1647 ex ordine tam Nob.D.Paridis Madernini Dellegati, quam Perill.i et clar.i D.ni Io Baptista Parthini asserti coadiuncti, quo ipsi comittentur ut terminum dierum trium deduxisse habeat quidquid intendat in processu contra ipsum formato, aliter acta assumentur, et cum expeditione devenietur, ut fuerint in d.mandato retentis sibi profuit contrariis non consentiendo inherendo sua instantia praecedenti, petit omnino gratiosa rescripta ad eius preces data de actis fieri, et sibi comunicari ad hoc ut sibi incombentibus satisfacere valeat et praesertim videre quid concludenter rescribantur super causis et petitis, petendo attestum terminum defferi quousque super suo recursu gratiose rescribatur, nec non ad nominandum aliquem in coadiunctum sibi benevisum, quatenus tamen in totum ordinarius non remaneretur, et clar.mus D.Ropelle quia idem D.Parthinus non fuit à se nominatus, quem tamen sciebat habere cognitionem in causa, sive consilium demandatur, ut ferebatur, et coadiunctus dari debet in omni casu praed.us ad optionem supplicantis, prout Ill.mo et clar.mo D.no D.Graciosissimo nominare intendit in termino habiti saltem unius mensis, protestando interim nihil inovari aliter de nullitate.

Petendo etiam preces remissas à sua Em.tia de actis fieri et ipsas cum gratiosis rescriptis sibi comunicari saltem per copias ad hoc et o.m.modo (29).

In Cristhi nomine die lunae 21 octobris 1647 Roboreti in studio perill.is et clar.mi D.U.I. Doctoris D.Joanus Baptista Partini.

Coram ipso perill.i et clar.mo D.U.I. Doctor Partino sedente in loco praed.to coadiuncto Ipse Gull.us Marinus not.s coadiutor cancell.s Nogareti in executione decreti emanati a prae Nob. et sp.D. Paride Madernino iudice delegato accessi tunc Roberetum et praedictae suae perill.ri et clar.mae D. praesentavi mandatum concessum die 18 currentis ac scripturam praesentatam ex parte S.ti Peterlini et decretum suae perill.is intendentis cum ipsa sua clar.ma et perill.i D. colloquium habere pro ut.

Perill.is et clar.us praedic.us D.Doctor Jo Baptista Partinus, coadiunctus, visis amissit praed.a si et in quantum et quo ad indicationem comissionis existentis in litteris ad se ordine et iussu perill.mi et Rev.mi Principis ad se benigne transmissis, et intervenientibus pro S.to scilicet Gratiadeo filio ipsius S.ti et Andreae Peterlino nepoti ostensis sufficere declaravit quo vero ad recursum concessit et urbanitate tempus ad reportandum rescriptum usque ad hodie ad quaesitum inherendo in reliquis tam decretatis et parti insinuatis et o.m. modo.

Ego Gull.s Marinus not.s coadiutor (30).

Multum Nob.et sp.D.Paris Maderninus delegato viso decreto facto à ipso multum perill.re et clar.mo D. coadiuncto illi adhesit o.m.modo mandato intimari d.S.to.

Latum datum in die 21 octobris Nogareti à d. pre Nob. et sp.Delegato et rog.to scriptum à me not.o praed.o loco solito audientiae Nogareti.

Die praedictae lunae 21 octobris 1647 Nogareti coram.

Comparuit ms.Gratiadeus Peterlinus pro S.to suo patre et audita intimatione, detenti supra scripti petit copiam sibi dari.

Nob. et sp. D.Delegatus sedens copiam petitam decrevit.

d.die copia ipsa fuit exhibita ipsi Gratiadeo.

Ego Gull.s cancell.s (31).

De M.to del M.to perill.e et clar.mo D.Dottor Gio Battista Partini coadionto et del molto Nob. et sp.Dr. Paris Madernini giudice et delegato pro.

Per tenor del presente s'intima e notifica a Santo Peterlini qualmente il m.to perill.e et clar.mo S.Dottor Gio Battista Partini delegato coadionto alla speditione del processo contro esso S.to sopra della scrittura et instantia fatta da detto S.to overo intervenienti per esso ha decretato come segue così a questo adherendo ancho esso Nob.et sp.D.r Paris Delegato.

Perill.is et clar.us D.Doctor praedictus Partinus coadiunctus, visis, admisit praedicta si et in quantum et in quanto alla comunicatione dello ordine e comando del perill.e et clar.mo Prencipe à sua S.a cl.ma benignamente trasmesse, et mostrate all'intervenienti per detto S.to e cioè à sig. Gratiadeo suo figliolo et a ms.Andrea Peterlini, nepote de esso S.to ha dichiarato questo bastare, in quanto al recorso recente per urbanita il tempo à riportar il gratioso rescritto dal giorno de hoggi à giorni

dei prossimi susseguenti et nel resto aderisse al decreto et alla parte intimato et con o.m.: modo

et così cio se gl'intima accio non possi pretender ignoranza et ad ogni buon fine et con o.m. modo.

Comissum 21 octobris 1647.

Gull.s Marinus not.s r.us

Die praed.o 21 octobris 1647 Zampedrus officialis retulisse infrascripto intimasse omnia praemissa d.S.to praesenti, et ms. Gratiadeo eius filio propter referto.

Gullielmus Marinus not.s coadiutor ex relatione praedicta scripsit (32).

Die veneris p.o novembris 1647 Nogareti coram.

Comparuit et praesentat ad manus suae Nob. et sp.is scripturam instantiae infrascriptam petendo ut in ea.

Nob.et. sp.D.Delegatus visa scriptura ipsa et cum intendat ipsam insinuari Perill.i et clar.mo D.coadiuncto mandat per me cancell.m accedi Roboretum et sic eam ostendi suae perill.i et clar.ae D. iuxta responsum habendum obtulit deliberare (33).

Die Prima mensis novembris 1647.

Graciadeus Peterlinus nomine Sancti Peterlini patris, cum in termino tam brevi, non possit in suo recursu humillimo ad Ill.mo et Em.um habere gratiosam resolutionem petit terminum prorogari saltem dierum 15 à die ultimi diei termini, ad reportandam gratiosam rescripturam et interim ob reverentiam, saltem nihil inovari, aliter de nullitate (34).

Die sabbati 2 novembris 1647 Nogareti coram.

Ego Gull.us Marinus not.s coadiutor, cum iuxta ordinata à sua sp.li cum accederim apud dictum Perill.em et clar.mum I.U. Doctorem D.Jo Baptista Partinum coadiunctum et instantiam prae.tam in scriptis factam praesentavi et decretum factum à Nob. et sp.D. Delegati.

Ipse Perill.is et clar.i D.coadiunctus visis deductis, admisit si et in quantum, et attenta relatione facta ad perill.em et Rev.am sueprioritatem à qua habito gratioso responso obtulit dum deliberare super petitis et interim supersedere et nil innovare.

Dicta die 2 novembris 1647 Nogareti.

Multum Nob.et sp. D.Delegatus audito decreto emanato à Perill.i et clar.mo D. coadincto ei adhesit.

Die martis 12 novembris 1647 Nogareti.

D. Gratiadeus Peterlinus nomine S.ti Patris sui detenti ad manus suae nob. sp.tis praesentavit preces infrascriptas cum gratioso rescripto instandi fieri ut in eo et o.m.modo.

Perill.is et clar.us D.Comissarius viso gratioso rescripto una cum sp.D.Delegato iuxta illius seriem supersedent suspendendo processum (35).

Ego Gull.s Marinus cancell.s

Ill.mo et Em.o Sig.Sig. Padrone et Prencipe clem.mo.

Io son sicurissimo che V.Em.za Ill.ma si racordare le cause nel mio humilissimo memoriale espresse contro li sig.ri Comissari Ropelle, Dellegato, Madernino et Cancegliere Frisinghelli, per le quali dovevano astenersi dalla cognitione, et attuaria della mia causa criminale, che tediosa cosa ancora in questo replicare, sopra di che poco fa mi vien riferito venire deputato l'ecc.mo signor D.r Gio Batta Partini in coadgionto à mie spese.

Non dimandai, ne' difidai del medesimo Parthino, per altro impiegato in questa causa, nè meno intendo suspetare il suo giudicio, nè più ne meno destinato, ma bensi la remocione dell'altri per havermi fatto tanti torti espressi nell'antedecente.

Quando fossi stato colpevole in quest'affari, non mi mancavano antecipati avisi dal medesimo Ropelle, anci fui esaminato sopra l'infermità del Sparamani, et presente alla descrittione giudiciale delle robbe della Meneghina quando fu presa, sarei fugito, perche havevo tempo, sia pur scritto quello si vole de Francesco Leonardi, che habbia detto gli habbia fatto vedere bissi in aria, perche anche disse, et confessa dopo haver veduto niente, come questo, et altro processo à suo tempo, ma l'inocenza mia m'ha assicurato à non fugire, se bene li maltrattamenti de ministri m'hanno afflitto.

Non posso perciò far meno humilissimamente supp.la si degni deputare in ogni caso de non remossi ministri l'ecc.mo signor dottor Philippo Tellani, per coadgionto in essa causa, confidando nella viva raggione che possedo, che la giusticia non vorra che faccia penitenza de peccati non

comessi, sicome tale tengo sicurissima la gratiosa mente di V.Em.za Ill.ma alla quale faccio profond.ma reverenza. de V.Em.za Ill.ma

Humill.us et fedel.mo sud.to Santo Peterlino

Ex decreto Ill.mi et Rev.mi D.mi Archiepiscopi suspendatur ulterior processus in causa supplicantis, donec oportune resolutum fuerit super precibus. Signatum die 2 novembris A. 1647 (36).

Baldasar Staudacher

Molt'Ill.e sig.r Pren.Ob.mo

Sopra la qui aggionta supplica, si desidera che le S.S.V.V. dijno quà l'informatione conforme al gratioso rescritto fatto d'ordine del S. Prencipe Padrone, il quale mentre sijno pagate le spese cibarie et le mercedi convenienti per la moglie del supplicante, inclina di fargli gratia del residuo, senza pretender cosa alcuna per il fisco, sopra di che s'aspetta la sopr'accennata informatione delle S.S.V.V.

Il figliolo e nipote di Santo Peterlini sono stati quì, et hanno avutto nuovo ricorso dal S. Prencipe Padrone, il quale ha gratiosamente ordinato che si sospenda di proceder più oltre in questa causa, sin' à novo ordine, et perche li soprad i hanno anche supplicato che si faccia gratia al ritento, di lasciarlo sentir la messa, quando si celebra nel palazzo, quì si tiene, che forsi si potrebbe condurlo in Castelnuovo, et darli commodità di sentir la messa in quella capella nei giorni di festa, continuando però la segurtà di non passar i termini che gli saranno concessi, ò come parerà meglio alle S.S.V.V. mentre à lei baccio di vivo cuore le mani.

In Salzburg li 7 novembre 1647. Di V.S. m.Ill.a

> Aff.mo et oblig.mo ser.re Baldessar Staudacher

P. Com.o Ropele

Die 22 novembris 1647 Nogareti.

Perill.s et clar.mo d. comissarius, visis sibi iniunctis prout in litteris, quas praesentat, mandat notificari dicto S.to an velit, praestita fideiussione, duci castrum Novo et ibi remanere detentum cum facultate videndi et audiendi misam in dicto loco aliter...

Dicta die praesente D.Andrea Peterlino, nepote, omnia praemissa fuerunt notificata d.S.to personaliter audienti, qui, audita notificatione, obtulit die crastina deliberare, quia espectat filium Gratiadeum, qui peregre frofectus est unde terminum praet.um petit.

Perill.is et clar.us D.concessit terminum petitum

Ego Gull.s Marinus cancell.s

Cum fuerit rescriptum Perill.i et clar.mo D.J.U. Doctori Jo Ropelle comissario, ob id litteras ipsas responsales sua clar.ma et perill.is Dominatio exhibit mihi registrandas quo ad interesse S.ti Peterlini, cui etiam mandat curari notificationem fieri contenturam circa personam ipsius S.ti tenor sequitur (37).

su.a scriptio.

Al m.to Ill.re et Patrone oss.mo il S.r D.r Gio Roppele com.o della giurisdit.ne de Castellano.

Nogare

Intus: M.to perill.r S.r et Patrone oss.mo.

Quanto à S. Peterlino le S.S.V.V. potranno farlo andar in Castel Novo et dargli comodità di sentir la messa nei giorni di festa, pero sotto la scritta segurta di non passar li limiti che gli saranno concessi.

Di Salzburg li 28 novembre 1647. D.V.S. M.ill.re.

> aff.mo et obligatissimo servitore Baldesar Staudacher

Die mercurij 11 decembris 1647 Nogareti in Pallatio.

Perill.is et clar.mus D. Doctor Comissarius Ropellus ad quem pervenerunt litterae infrascriptae ut infra registratae una cum Nob.et sp.D.Paride Delegato pro exequt.ne illarum cum accesserint castrum Novum pro eligendo et deputando locum opportunum in d. loco pro retentione d.S.ti Peterlini ut audire valeat sacrum iuxta gratiose eidem S.to in ipsis litteris concessa eligerunt et deputarunt pro carcere (sub tamen fideiussione per eum praestanda) locum nominatum (38) la pistoria in detto castello nella quale stanza è il forno et v'è l'uscio che entra nel oratorio della chiesa di S.to Nicolo dal quale uscio guardando fuori si puo benissimo veder et udir la celebratione della sacra messa, et pero hanno decretato si faci una finestrella nel detto uscio dalla quale possi guardar fuori al effetto pred.to

et non possi uscire fuori dalla detta stanza sotto la pena altre volte impostagli di R.gi mille al fisco, mandando intimari.

Tenor litterarum sequitur.

Sup.a scripta Al m.to Ill.re et S.r Patrone oss.mo il S.r Dr. Gio Ropello comissario della giurisditione de Castellano in

Nogare

intus: M.to Ill.re S.r Patr.oss.mo

Ho riferito all'Ill.mi Patroni il contenuto della lettera de V.S. in data delli 23 caduto et quanto à S.to Peterlino le S.S.V.V. lo facino condur in Castel Novo et gli dijno pero con segurta conveniente comodita di sentir la S.ta Messa nelli giorni di festa come già e stato ordinato.

Di Salzburg li 5 decembris 1647.

Di V.S. M.Ill.re

aff.mo et obligat.mo servitore Balthasar Staudacher

S.r D. Roppelle.

Ego Gull.s Marinus not.s ac Cancell.s

data copia

All'attenzione del M.to Ill.re et clar.mo S.r Doctor Giobatta Ropelli comissario et del Nob.et sp. S.r Paris Madernini delegato Pro.

Con il presente s'intima e si notifica a S.to Peterlini retento nelle carceri, qualmente le sue S.rie in conformita della gratiosa comissione rescritta, che sij fatto condurre in Castel Novo e gli sia data comodita di sentir la s.ta messa nelli giorni di festa con la segurta conveniente, hanno deputato il loco nominato la pistoria in castello pred.to nella qual stanza v'è il forno, et lì è un uscio, ch'intra nel oratorio della chiesa de S. Nicolo dal qual uscio guardando fuori si puo benissimo veder et udir la celebrat.ne della messa e pero hanno decretato si faci una finestrella nel detto uscio dalla quale possi guardar fuori al effetto pred.to et non possi uscir fuori della detta stanza sotto la pena altre volte impostali de Rg.mille al fisco, et come . . .

Comissum 11 Xbris (decembris) 1647.

Gull.s Marinus not.s rog.o

#### Die 14 decembris 1647

Josephus Goritianus officialis retulit mihi notifi.ne praed.ta se rog.o ut supra intimasse omnia praemissa d.S.to audienti.

isdem not.s ex relat.ne

Die P.a Januarii 1648 in Pallatio.

Perill.is et clar.mus D.Commissarius Ropellus ostendit litteras ad sua perill.em D.diretas tenoris ut infra ad hoc.

M.to ill.re S.r et Patro. oss.mo.

L'ill.mi Pa.ni approvano il decreto delle S.S.V.V. fatto circa la persona de S.to Peterlino per fargli comodita de sentir la Messa in Castel Novo mentre la stanza assegnatali non sij malsana o rovina alla sua eta molto decrepita in qual caso si contentano le S.S.rie Ill.me che se gli dij altra stanza in detto castello ove possa star più comodamente e senza danno o pericolo della sanità, volendo poi uscir nei giorni festivi per sentir la s.ta messa.

Dovera sempre esser accompagnato da uno dell'ufficiali non intendendo in modo alcuno ch'egli habbi liberta di caminar per tutto il castello, il che V.S. potra ancho significar à Gratiadeo Peterlino in risposta del novamente supplicato da lui sopra questo particollare notificandoli di più che si provedera opportunamente anche nel rimanente per la speditione di tutto il processo.

Di Salzburg li 25 dicembre 1647.

Di V.S. S.M.to Ill.re

aff.mo et obligat.mo servitore Balthasar Staudacher

Sig.r D. Roppelle.

Die Jovis 2 Januarij 1648 in Pallatio Nogareti.

Comparuit Gratiadeus Paterlinus, filius S.ti praed.i citatus à Josepho Goritiano officiale assunto coram Nob.et sp.D.Delegato qui siè legit iniuncta in litteris ex Salzburg transmissis, ut sup.a registrata unde ipse Gratiadeus, audito tenore ipso, petit nomine d.sui patris, suprasederi usque ad diem crastinam ad hoc ut deliberare valeat (39).

Die sabbati in sero post occasum solis in pallatio Nogareti.

Comparuerunt D.Gratiadeus Peterlinus una cum Andrea consobrino, et consideratis superius notificatis, dicunt se esse promptos ad reverenter inserviendum gratiose comissis petendo terminum ad intrandum habitaculum assignatum petendo etiam copiam gratiosissimi rescripti sive gratiosae comissionis cum termino ad latius considerandum.

Dicentes insuper quo de ipsi intendunt ducere ut associare eundem S.um ad locum assignatum in Castro Novo si erit sanum, non aut intendunt ipsum S.um associari sive duci ab officialibus, offerentibus praestare quamcumque fideiussionem donec sic erit ductus ad locum deputatum si sic suae ill.mae et Rev.mae D. placebit.

Nob.et sp.D.Delegatus accedente consensu Perill.is et Clar.mi D. Doctoris comissarij Ropelle habita informat.ne qualitatis habitaculi assignati obtulerunt iuxta gratiose comissa decretare sive minus adheserunt alias decretatis (40).

Ego Gull.s Marinus cancell.s

Die Jovis 22 octobris 1648 Nogareti.

Nob.et sp.D.Paris Maderninus Delegatus stante conquesto Josephi officialis de Persani S.ti Peterlini sequestrati in domo sua et alterate et scandalose se gerentis, mandat intimari of.lem d.S.to ut curet praesentare fideiussionem Rg.mille de servando pro tuto carcere habitaculum sibi assignandum in castro Novo quo de sibi decretat aliter reponetur in carcere prout fuit in principio suae retentionis, et interim donec non erit in assertu facta innovatio remaneat firma omnia ad favorem fisci observata ita ut detentus non evadat sive non remaneat impunitus si trasgredietur (11).

De M.to del M.to Nob. et sp.D.Paris Madernino Delegati.

Per oviare ad molti incidenti de discorsi che di quando in quando nascono per la persona de S.to Peterlini messo nel luogo dov'è, et per essecut.ne della già dichiarata mente di S.S.a Ill.ma et Rev.ma s'intima ad esso S.to qualmente sua Sp.tà con il consenso ha stabilito d'assegnargli una stanza in castel Novo dando segurta de così osservarla per sicuro carcere sotto la pena de Rg.mille al fisco et pero così ancho per tutto il giorno seguente debbi prestar esso segurta altramente non dando essa segurta sara riposto in prigione come era p.a, et con ogni mel.modo.

Comissum 22 octobris 1648.

Gull.s Marinus cancell.s

Dicta die 22 sup.a scriptum rog.us Josephus praed.us cavalerius retulit intimasse d.S.to in facie.

Isdem cancell.s ex relat.ne.

Perill.is et clar.us D. cancell.s et cap.s cum receperit Praes. infrascriptas facta à Gratiadeo f. d.S.ti Peterlini nomine d.sui patris, eique sit gratiose rescriptum ut in eis mandat eas registrari et orantibus copiam comissionis dari quatenus (42).

Ego Gull.s Marinus not.s

Ill.mo et Em.mi Sig.r Sig.r Patrone et Prencipe Clem.mo.

Sonn'hormai 18 mesi, che il povero vecchio decrepito Santo, mio padre, si trova retento nelle forze de Castellano, per l'imputato sortileggio et la maggior parte del tempo nelle tenebrose carceri, et non ostante le sue valide difese fornite, et presentate già un'anno, et le molt'istanze da me fatte, ancora si ritrova inespedita la sua causa, et lui continuamente arrestato con continua spesa insoportabile, ruina totale di casa nostra, et consumamento di se medesimo.

Et perche son cert.mo, che la mente Cle.ma di V.s Emin.za Ill.ma ad altro non mira, che alla liberatione dell'afflitti buoni, et considerando la longa priggionia, che nell'età decrepita deve servire à purgare quell'indicij, che contro lui avrebbero potuto operare, et annientare ogni sinistro pensiero, confidato nella somma Clem.za di sua Em.za ho preso ardire humillissimo supplicarla si degni gratiosamente comandare la di lui totale liberatione, acciò più oltre non resti consumata la povera famiglia, et lui finito nell'arresto, il che come proprio della sua Clem.za, et Giusticia spero ottenere, alla quale faccio profondissima riverenza.

Villa 17 giugno 1648. Di V. Em.za Ill.ma

> Humilliss.mo suddito Graciadè Peterlino

Ex decreto Ill.mi et Rev.mi Principis et Archiepiscopi.

Relaxando inibitionem antea facta, comittitur officio Nogaretano, ut pro complimento Iustitiae procedat iuxta dispositionem legum et statuti ad expeditionem causae criminalis Sancti Peterlini retenti et processati (43).

Salisburgi 25 Martij.

Hieronimus Sigismundus Reiter Secretarius Die veneris 12 Julij 1648 domi in qua habitat Josephus Goritianus officialis, in qua domo etiam S.us Peterlinus est detentus: Nob.et sp.D Paris Maderninus delegatus ac Judex praesentis d.Josepho et Joanne eius filio, comisit in facie d.Santo Peterlino audienti, ut sub praetextu aliquo non debeat aloqui Valentino Poli Cimoni hodie in carceribus apud d.locum posito nec ullum verbum ei dicere aut signum aliquot dare sed omnino abstinere ab omni aloqutione et familiaritate sub poena Rg. biscentum fisco applicandorum toties quoties et omni mel.modo (\*1).

Ego Gull.s Marinus cancell.s qui praesens et sic rog. scripsi.

# P.ductus 12 aprilis 1649.

Sanctiss.mae Trinitatis Nomine Humillimè invocato.

Coeteris iam multis expeditis et datis allegationibus pro dicto Sancto Peterlino addere infrascripta statui.

P.mo Socias se facentes criminis quantumvis excepti sine alijs adminiculis, non facere inditium ad torturam, sed solum quandam praesumptionem levem Mascard.s de probat concl. 311 N° 13 lib. 3 fol 301 Marsil.s L. p.a  $\,^\circ$  Divus Antoninus N° 8 ff de quaest. Catus cons. 99 divers. crim. N° 21 lib. 1 Marsil. cons. 12 N° 38 et cons. 15 N° 5.6. Alex cons. 475 quoniam abundae Marsil. cons. 28 N° 17 et singul. 209 Mascard. dicto loco N° 52 etiamsi plures sint N° 18 Matt. cons. 298 N° 10 quia numerus testium inhabilium non tolit inhabilitatem, neque supplementum inducit, neque duo imperfecta in sua specie possunt unum perfectum facere L.p.a. C. qui num. tuboll. et ex dictis plurium sociorm criminis tantum resultat quantum ex uno, et non ultra Gramat. cons. 35 N° 25.

Eoque minus ipsas inditium facere uti laborantes pluribus defectibus, et exceptionibus antea expressis, quo casu nil probant, neque inditium faciunt, Mascard.d.a concl. 311 N° 41 Ruin. cons. 147 N° 3.4. lib. 5 Bart. L.p.a § item Cornelio ff. de quaest. Marsil. cons. 74 N° 23 Gramat. cons. 35 N° 27 cons. 38 N° 5 Hond.s cons. 100 N° 12 ubi quod ubi testis patitur alios defectus quam societatis, nullam facit fidem etiam in exceptis, sed in totum repellitur.

2°. Falsam esse opinionem (ut verba Martini de Arles referam in tract. de superst. N° 11 ex cons. 26. quaest. 5 cap. Episcopi) credentium maleficas, sortilegas mulierculas posse transferri de loco ad locum per realem et veram mutationem, re vera tales personae non transferuntur à demone localiter ad loca, in quibus dicunt se fuisse et multa vidisse credentes cum Diana, vel Herodiade nocturnis horis equitare super bestias,

vel se in alias creaturas transformare, sed ipse Sathanas, cum mentem earum ceperit, et hanc per infidelitatem sibi subingaverit illico transformat se in diversarum formarum species et similitudines creaturarum repraesentat fantasiae earum dormientium, quae huiusmodi superstitionem sequantur et mentem, quam captivam tenet in somnis deludens modo per laeta, modo per tristia imaginarie solum deducit, non autem veraciter, et cum sola anima patiatur infidelis, haec non in animo, sed in corpore evenire opinatur.

Inde ipsae inservientes Sathanae, demonum illusionibus seductae credunt, et profitentur nocturnis horis cum Diana Paganorum dea, vel Venere in magna mulierum multitudine equitare, et alia nephanda agere, ut parvulos à lacte matris avellere, assare, et comedere, domos per caminos, et fenestras intrare, et habitantes varijs modis inequitare, quae, et similia non vere, sed fantastice accidunt eis, et ideo earum relationes, ac delationes uti falsas non esse attendendas quia ea quae videntur vidisse de ms.S.to Peterlino falsa sunt, et vera putant.

Ex quibus non obscure apparet qualia mendacia dixerit Catherina Fitola Barona, 19. et 26. Febrarij 1647 dum deposuerit diabolum sibi dedisse medium ducatonum, eoque Robereti emisse canapellam, quia demon nihil habet quod dare possit, cum deus non permittat, nec velit demonem thesaurizzare, Paulus Griland. tract. de sortilegijs lib. 2 quoque 3 N° 12 ubi etiam quod si secus foret sequeretur, quòd magni Negromatici, sortileghi, coeteri diabolicae, fidei professores essent Christi fidelibus ditiores, ac praestantiores, et quamplures reperirentur Christi fideles, qui animo ditandi sequerentur illos, nec curarent Christianam ipsam postergare fidem, ut magno thesauro abundarent, ut venerarentur ab omnibus. Quinimo videmus quotidie totum oppositum quod huiusmodi sagae, et strigones sunt coeteris Christi fidelibusque pauperiores, sordidiores, et viliores, et in hoc mundo, Deo permittente, calamitosam vitam comuniter agere, demumque infoelici morte perire, aeternoque igne cruciantur 26 quoque 5.C. nec minus, et C. firmissime extra haeret. et ea, qua demon argutia illos decipit, eadem, et similibus promissionibus ipsae decipere student, sed non capiunt nisi aliquos simplicis cognitionis carentes intellectu, et ratione, vel nimium credulos, et curiosos, qui aviditate quadam impudenter appetunt ea scire quae nulla ratione, aut honesta causa competit sibi investigare, et ideo venit absolvendus (45).

Joannes Passarinus I.U.D. Minimus

(memoria difensiva)

Die lunae 12 aprilis 1649 Nogareti coram Nob.et sp.D.Paride Madernino Delegato.

Comparuit venerab.clericus D.Antonius Gratiadei Peterlini filius, et nomine S.ti retenti eius avi, praesentat suas iuris allegationes noviter factas ultra alias pro detentione per partem d.Santi deducta unde instat attendi et fieri ut in eis, quas etiam petit demonstrari et praesentari suae Perill.ri et clar.mae D. et omni mel.modo.

Nob.et sp.D.Delegatus admittendo si et quatenus et obtulit pro iustitia (\*6).

Ego Gull.s Marinus cancell.s

# Die Martis 21 aprillis 1649 Nogareti.

Nob.et sp.D.Paris Maderninus Delegatus cum sapientissimos doctores consuluerit supra expeditione faccenda contra S.um Peterlinum intendens sic ad ipsam speditionem processus contra se formati devenire iuxta consultum habitum a sapientissimis doctoribus mandat ipsum S.um poni in carcerem et ibi sub clavibus custodiri prout sic Josepho Goritiano cavalerio comissit fieri antequam deveniatur ad publicationem sententiae, quam iuxta consultum praemissum et prudentem responsum fecit à me cancell.o scribi et mandat in loco solito publicari cum assistentia suae Nob. Sp.is sedentis pro tribunali, more solito, postquam facta erit detrusio in carcerem et sic persequtus praed.s retulit procuisse d.S.um in carcerem versum montem apud coquinam habitationis d.Josephi cavaleri quo si reducto sua Nob.et Sp.tas mandat fieri apparatum et sententiam ipsam publicari ad cuius publicationem sic ego cancell.s infrascriptus rog. deveni praesentibus Antonio f. D.Antonii Todeschi et Valentino de Caliaris et D. Nicolao de Broili testibus rogatis (17).

Quanto al negotio del S.to Peterlino se volessimo seguitare l'opinione del Tossinario et Mascardo che dicono ch'in crimine heresis come questo per la renontia del Battesimo sarebbe tales testes satis idonei socij criminis et infames - se sono più di due et concorrono altri administrati come qui ve ne sono alcuni, ciò è che S.to non sa l'articoli della fede ne gli precetti di Dio, fece quel vituperoso sortileggio per far guarire la mamella alla moglie, come egli stesso confessa, vi concorre ancho quella visione delli serpi nella nuvola et il suspetto della tempesta, si potrebbe condannar in poenam ordinariam mortis, ma perche non vorrei ch'attachassero articolo giurisditionale con l'officio spirituale di Trento se il giudice laicho possi dichiarare alium heretico et per ch'egli fu torturato et v'è

qualche difetto ad processare laudarò, come ho ancho altre volte osservato che si condannasse ad perpetuas carceres e così l'assicuraressimo quando egli fosse effettivamente strione, non potra nocere ad alcuno, che potrebbe fare se semplicemente si bandisse e quando paresse à Monsignor Prencipe con cui ogni cosa dovera V.S. clar.ma partecipar p.a di non voler che cio si faci con sentenza, lasciar la causa inespedita et se li suoi parenti premessero la speditione, dirgli che si fa per loro utile e minor vituperio à spedir la sua se a V.S. Ill.ma paresse troppo lieve il castigo per nominarlo sette o otto altre strege per loro capo etiam in tormentis; in tal caso oltre la pregionia proposta si potra aggiongere la frusta e per esser vecchio non puo pero durar troppo in prigione.

Gull.s Marinus cancell.S

Nel nome della S.ma Trinità.

Noi Paris Madernini, giudice delegato delle giurisditioni di Castellano e Castel Novo, in civile et criminale per l'ill.mo et Rev.mo S.r conte Paris di Lodron, Arcivescovo et Prencipe di Salisburg, et per l'ill.mo S. conte Christoforo, suo fratello, S.ri, S.ri et Patroni Gratiosissimi, intendendo di venire all'espeditione del processo criminale formato da Noi et dal officio nostro contro S.to Peterlini feraro in Villa retento nelle carceri circa il fine del ano 1646 sino al presente per indizi e prove che nelli processi criminali apparerano et apparono contro di lui, di quello et sopra di quello che non havendo il timor de Dio avanti l'occhi, ne li mandati o precetti dalla S.ta Madre Chiesa, ma sedotto dal spirito infernale s'habbi dato al demonio, inimico del genere humano, servendogli come stregone, comettendo diversi mali et sceleratezze contro la divina Maista e precetti della S.ta Madre Chiesa si in offender l'altrui persona come in daneggiar l'altrui beni con il mezo delle diaboliche arti o sortileggi o come più difusamente nel processo, nel quale appare:

P. che Benvenuta f.q. Valentino Gratiadei inquisita come strega, giovine e minore, condannata ad uno bando per sempre et à star in berlina (gratiata poi della berlina) constituita et rispetto all'altri come testimonio, giurata ha deposto che S.to predetto insieme con essa è andato à rovinar li buoi del Scarambea, et che detto S.to fu presente à veder far l'onto, con il quale s'ontorno tutti, et con quel onto ancho rovinorno li buoi, et n'andorno in forma de gatti.

Et che in casa della madre di detta Benvenuta esso S.to s'onto insieme con essa et altre et andorno à Castellano.

Item Lucia Cavedana, moglie de Antonio Cavedeno, anchora essa

inquisita per strega e sententiata a morte, constituita e come test.io inquanto all'altri, giurata ha deposto che S.to predetto è andato con essa e con altre compagne strege à Castellano e si radunavano in casa de detto S.to et ivi mangiavano et bevevano.

Item che detto S.to andesse con esse à ontare ms. Agostino Gostini in Castellano, quale in processo à C.2 q.s con altre seguenti si scopre per segni esser stato maliato et poi per tal causa morto, et che d.S.to usava carnalmente con dette strege et che sapeva le parole che si dicevano a far l'onto perche in un'altro constituto giurata detta Lucia depone che detto S.to due volte s'onto insieme con altre strege in casa della vedova et che sappeva far l'onto, et che era presente quando andettero à rovinar li buoi et à faturar ms. Agostino predetto.

Item in un'altro constituto giurata conferma che detto S.to è uno strigone e che era compagno alla fatura del D.Christoforo Sparamani, et nella tortura così afferma.

Dominica Gratiadei, inquisita per strega e sententiata à morte, constituita et in quanto all'altri come testimonio, giurata, depone che S.to predetto era presente a faturare ms. Agostino et ch'haveva comercio carnale con tutte esse et ch'era suo caporale et andava con esse a far male.

Item in un'altro constituto giurata, ha deposto che S.to predetto è uno stregone et in un'altro constituto depone che detto S.to è uno stregone et ch'è andato con esse strege à faturar li buoi del Scarambea et andava ad ontarse in casa de essa Dominica et che detto S.to sa far l'onto, et le parole, et che teniva per la mano essa Menegina, et il diavolo andava al pari loro et era uno gatto griso et quando andava alli giochi esso S.to sentava in cavo de tavola come caporale.

Item in un'altro constituto, giurata anchora, ha deposto ch'alla sinagoga che si fece suso al maso del Salvador, vi portarno creature morte, et che S.to era presente alla sinagoga, et al cavar la creatura nel sagrato de Persam.

Item in un'altro constituto, giurata, ha deposto che S.to era presente alla fatura del Sparamani, item in un'altro constituto fatto in tormentis, con giuramento conferma il tutto.

Dominica Tomasetta anchora altra strega inquisita, constituta et come testimonio in quanto all'altri, giurata, sententiata à morte per tale misfatto, ha deposto che S.to predetto è uno stregone, et è andato à rovinar li buoi, et ancho à Castellano et in casa sua si radunavano, et esso S.to in forma de gatto grisso et andava avanti perch'era tenuto caporal, tenendo la Menegina per la mano, et ch'andorno in casa de ms. Agostino

et che gli pare ch'esso S.to aiutasse onzer detto Agostino, et che lo nominavan per caporalle, et cio codesto lo conferma, giurata, nel constituto fatto in tortura.

Maddalena Andrei, inquisita similmente come strega e sententiata à morte, constituta et giurata, come testimonio in quanto all'altri, ha deposto che S.to era presente quando essa renontio al Battesimo, et ch'era nominato caporal, et ch'esso S.to li buto l'aqua batezandola per strega, in nome del diavolo, qual à tal atto mugito, et che detto S.to la bollo doppo che fu bollata dal diavolo, et che nell'andar alli giochi, detto S.to et la Dominica Gratiadei andavano avanti ontati.

Item in un'altro constituto, giurata, anchora conferma che detto S.to è uno stregone, et ch'andesse con le altre streghe a faturar detto Gostino.

Catherina Barona Fitola de Castellano, inquisita come strega et sententiata à morte, giurata come testimonio ha deposto ch'una sera in casa de detto S.to si onse con onti, che detto S.to haveva, et andorno da ms. Agostino et vide precisamente che detto S.to onto il detto Gostino et eran in forma de gatti et in casa de S.to renontio al Battesimo et ch'esso S.to la batezo et nomino il diavolo.

Item in un'altro constituto, giurata, depone che detto S.to dopo il raccolto delle biade le condusse nei boschi sopra Daiano et fece uno cercen et facendo stare nel cercen fece tempestar. Item lo conferma, giurata, di novo in un'altro constituto et ancho in tortura che detto S.to è uno stregone.

Zinevra Chemolla de Castellano, inquisita come strega e sententiata à morte, constituta et come testimonio in quanto all'altri, giurata, ha deposto ch'è stata in casa de S.to et ivi s'è ontata, et che detto S.to gli diede l'onto, et andassero dal Gostino e S.to era un gatto griso e portava suso la testa una penacchiera da caporal et detto S.to l'indusse a renontiar al Battesimo. Una notte, essendo essa Zinevra a dormir con lui in casa de detto S.to fu quello che la batezo et ge butto del pisso o fosse aqua et disse io ti batezo in nome del diavolo et disse questo.

Item ha deposto ch'andette nel boscho sopra Daiano esso S.to fece uno cercem et fece venire una nuvola et vene poi la tempesta mentre che essa et le compagne eran in detto cercem, qual tempesta dice che diede grande danno come in processo à C. 350.

Item in un'altro constituto, giurata, conferma quello ch'ha detto, osservando et che S.to è la sua rovina e traditor et lo conferma nella tortura.

Di più la sudetta Dominica Gratiadei et Lucia Cavedena et cadauna di esse, una separatamente dall'altra, confrontate con detto S.to alla sua presenza, intrepidamente hanno affermato, essendo interrogatorio, che hanno deposto contro esso S.to constantemente alla sua presenza, senza vacilatione alcuna, et sino alla morte confermando.

Francesco Lionardi test.io giurato, essaminato ha deposto, confrontato ancho con detto S.to et torturato, constantemente senza vacilazione alcuna, che nelli prati à Daiano esso S.to lo fece buttarsi giù in terra in schena guardando in sù, et in quel mentre passo sopra una nuvola nella quale gli parve di vedere una man de code de bissi intortioladi, ingropadi et lusevan che pareva giaccio, et che detta nuvola così fosse provocata da esso S.to.

Inoltre vi sono testimoni come nel processo che depongono che detto S.to era tenuto da molti per stregone, havendo narrato parolle et atti ch'apportano suspitione che sij tale.

Il detto S.to nelli suoi constituti ha confessato non sapere il simbolo dell'Apostoli, li dieci precetti.

Item che più volte ha conosciuto carnalmente una donna maritata.

Item non curandosi della riverenza che si deve al sacro segno della croce, ha confessato con il membro virille haver fatto il segno della croce sopra le tette della moglie, per guarirla da uno male che portava in quelle, comettendo uno tanto detestabile delitto et sortileggio.

Et così, havendo considerate tutte queste cose dette et circostanze di quelle più ampiamente apparenti nel processato, et havendo hauto sopra ciò il consulto da sapientissimi S.Sri Dottori, havendo visto le difesse tutte d'esso S.to e intervenienti per lui, et l'essami sopra essi fatti et le sue dottissime allegationi et insomma havendo hautta la debita consideratione sopra ciò et considerate le dottrine legali in conformità del gratioso rescritto, nel quale si comette che sia fatta la speditione conforme alla dispositione delle leggi e statuto.

Invocato il nome de Christo et della S.ma Trinita, da quale ogni retto giudicio proviene. Noi Paris Madernino, giudice e delegato predetto, sedendo pro tribunali, in questo locho, logo solito, acciò si dij sodisfatione a quanto dalla legal giustitia si ricercha, per assicuratione del ben publico ad esempio de altri, accio qualunque s'astengi da uno tanto detestabile et atrocissimo delitto, con questa nostra diffinitiva sentenza in precetto condanamo et sententiamo ch'il detto S.to sij frustato per le contrade et ville di Villa et Nogaredo, et poi ad perpetuos carceres et così poi posto in prigione à starvi continuamente fino alla morte, ne da quella

uscire, et à pagar qualunque spese, tanto fatte quanto da farsi per l'avenire, tanto per la spesa cibaria quanto di qualunque altra sorte per qual si voglia causa.

Et questo sempre senza pregiudicio alcuno de persone altre et essequire contro esso S.to se sopravenira altro, il che sempre si riserva come ancho contro qualunque complice.

Et così et con ogni mel. modo . . .

Paris Madernino Delegato

Lata, data à praes.is

Nob. et sp. D.Delegato Paride

In dicta die martis 27 aprilis 1649 in capite scallarum antrarum cancell.ae pallatij cum apparatu solito, coram praedicto Nob.et sp.D.Paride Madernino delegato, sedente in d.loco pro tribunali, loco solito, lecta et publicata à me cancell.o infrascripto rog.to post tres pulsatus campanae, more solito, praesentibus pluribus audientibus et presertim testibus supra scriptis scilicet D.Nicolao Broilo f.Antonio et D.Attilij Todeschi et D.Valentino da Caliaris testibus rogatis (48).

Gull.s Marinus cancell.s publicavit ut supra ac scripsit

Dicta die martis 27 aprilis 1649.

Josephus Goritianus cavalerius retulit post publicatam sententiam ivisse ad carcerem, in qua postus est dictus Santus que est secunda carcer superior apud montem sive versus montem et ei dedisse lectum, palam et copertas pro uso dormiendi et dum habebat gladium fecit illud cavalerio dari prout sic dedit (49).

Ego Gull.s Marinus cancell.s praed.s

Die mercurij 28 aprilis 1649 in pallatio ad caerceres.

M.to Nob. et sp.D Paride Madernini Delegati.

Ipse Gull.s Marinus cancell.s accessitis Aldrighetto Bonapasio Noarnae et Andrea Zandonato Persani habitatore Sasci: accessi ad carcerem secundam versus montem in qua detentus est d.us S.us praedictus de Peterlinis, et in ipsi S.to qui erat ad uscium videntibus ipsis testibus: Aldrighetto et Andrea notificando et informando tenorem sententiae contra se latae

eandem legi ipsi S.to videnti et audienti coram testibus praedictis rogatis, incipiendo: e così havendo considerato usque ad finem, qua sententia sine declaratione audita, dixit omnia falsa cui etiam notificari publicationem factam in die herina (50).

Isdem Gull.s Marinus die praedicta notificavit.

Die sabbati 2 Januarij 1651.

Joannes Zampedrus officialis refert ac denuntiat esse mortuum Sanctum Peterlinum detentum in carcere et ad perpetuas carceres condenatum.

Quare fuit mandatum viseri et fieri certiorem cadaveris et assuntam informationem.

Quare praesentes Josephus Goritianus cavalerius fuit interrogatus de serie mortis d.S.ti ac scilicet esset infirmus aliqua infirmitate et an iuxta solitum cibus sit ei exhibitus, ut extraordinem ab aliquo, qui sic interrogatus, deposuit.

La nora di detto S.to, moglie de Gratiadeo, figliolo, è stata molti mesi che non è venuta à portarli mangiare solum l'altra sera gli porto una panada quale ge la diede ad esso S.to.

Et fuit interrogatus an d.Santus vomerit.

Respondit: non ha hauto vomiti ne segni di dolori intestini et ulterius per visione Nob.et sp.D.Delegatus quem ego cancell.s associavi, accessit ad locum carceris, quo dum sic fuit derectum p.te d.Josepho cavalerio et Bernardino Galvagnoto et famulo d. Gratiadei testibus rogatis, fuit visum ibi cadaver d.S.ti et detecto capite ac manibus et pectore ad effectum videndi an extarent signa rigredinis, ut spuma fluentis ex ore ut alia signa et sic praesentibus ipsis testibus nil fuit indicatum de dicta signa prout cadaver sic ipsi testes affirmant esse cadaver illius qui dum erat in humanis nominabatur S.us Peterlinus faber ferarius Villae condamnatus ad perpetuos carceres (51).

Ego Gull.s Marinus cancell.S

19.

Nel nome di Cristo Anno 1647 lunedì 5 agosto nel palazzo di Nogaredo.

Davanti al nob. e spett. signor Paride Madernino delegato con l'assistenza anche dell'Ill.mo e chiar.mo dottor Giovanni Ropele commissario, comparve Graziadeo, figlio di Santo Peterlini, fabbro ferraio di Villalagarina, detenuto nelle carceri di detto palazzo ed essendo, detto padre affetto da grave malattia, chiese nella supplica, relativa a ciò, di poter condurre il padre a casa sua per curarlo. Per la qual cosa il nob. e

spett. signor delegato, con l'aiuto dell'ill.mo e chiar.mo signor Commissario decise

quanto segue.

Visti gli atti più sotto registrati, presentati da d.Graziadeo insieme con le lettere scritte dall'ill.mo e chiar.mo dottor Giovanni Battista Partini, Commissario e giudice e sotto fedelmente registrati, secondo la serie delle stesse lettere, concesse la licenza predetta a detto Santo e gli fece giurare di essere condotto o portato alla casa predetta, che gli assegna quale carcere sicuro ed inviolabile, purché prima, presti un'idonea garanzia di ragnesi mille da applicare al fisco e di obbedire tenendo detta casa quale carcere e di non contravvenire in alcun altro minimo particolare e di presentarsi alle carceri del palazzo ogni qual volta ne sarà richiesto, senza alcuna dilazione e di liberarlo, ogni volta ne sia stato richiesto, dalle catene e ciò nel migliore dei modi.

In esecuzione di tale decreto, fu ottenuto l'accesso al carcere, nel quale si trovava il detto Santo, che è sopra la porta del palazzo, presso il Barco, a qs. punto espose il detto Santo che intendeva obbedire a quello che gli era stato imposto e promise di andare e di giurare di essere condotto a casa sua a Villalagarina, avendo la sua casa a confine a mattina la casa del signor Tomei, a mezzogiorno ugualmente lo stesso Tomei con la campagna (chiesura), a sera la stradina dei signori Galvagni ed a settentrione la via pubblica e di rimanere in questa casa come carcerato e di non uscire dalle pareti della casa, nella quale esistono anche parecchie stanze ed un'aia, ma rimanere sempre entro detti confini e di non contravvenire nè trasgredire in nessun minimo punto, e di presentarsi alle carceri del palazzo ad ogni semplice richiesta dell'ufficio o per ordine dei signori giudici, senza alcuna dilazione, ma sempre ed ogni qual volta ne sarà richiesto. Così anche se una o più volte gli sarà stato permesso di uscire di casa per rispondere a qualche costituto o per qualche altro qualsivoglia motivo gli sarà concesso il ritorno a casa dall'ufficio. Così promise di andare e stare nella predetta casa, nel modo già detto, di usarla come carcere, previo una pena di ragnesi mille da applicare al fisco; per la qual cosa io notaio stipulai allora che in qualunque caso ed in qualunque modo avesse contravvenuto o avesse disobbedito, dovesse pagare tutto quello che sarebbe stato indicato e se fosse incorso nella stessa pena, avrebbe dovuto di fatto e di diritto, obbligarsi con tutti i suoi beni di qualunque genere, secondo la stima del fisco, in osservazione alle promesse, e ciò sotto forma di carcere fissato.

A tutti questi atti sono sempre presenti il nob.Enrico Zanzonello figlio di Valentino e il figlio Graziadeo ciascuno di essi insieme ed in solido si costituirono fideiussori per tutto quello che era stato promesso e principali debitori e così promettono di conservare la detta casa come carcere sicuro e di consegnare il predetto carcerato al tribunale, come sopra, ogni qual volta sarà richiesto, senza alcuna dilazione, rinunziando ad appellarsi a qualunque altro diritto o legge in contrario e per maggior cautela assumono il caso come proprio ed ogni cosa a favore del fisco, per la qual cosa io notaio stipulai per loro stessi e per tutti gli altri, restituito anche il beneficio avuto secondo la parola e l'autorità, così a pieno titolo, dopo aver costatato le due o più

cose che si dovevano fare relativamente alla lettera del signor Adriano.

Il detto Santo promise di conservare indenni i signori Domenico e Graziadeo e ciascuno di loro ed il loro beni assieme a Domenica, moglie di Graziadeo, la quale affermò di favorire volontariamente e non altrimenti la permissione e l'obbligazione, promettendo anche il favorire ogni inquisizione dei detti signori ed ogni loro richiesta e così, alla presenza di me notaio, toccate le scritture, giurò.

Di poi anche i detti signori Domenico e Graziadeo ed ognuno di loro in mia presenza, toccate concretamente, con la mano destra, le scritture, al posto degli Evangeli, giurarono le cose promesse, come sopra e di non contravvenire in alcun modo nè per alcuna causa, pena il carcere.

20.

Martedì 6 agosto 1647 l'ufficiale Giuseppe Goriziano riferì che detto Santo fu portato nella detta casa e fu posto in letto nella camera sopra la cucina e così lo vide giacere alla presenza del signor Antonio Salvatore e del signor Nicolò Abrosio, testimoni, che ivi lo videro giacere in letto.

lo stesso notaio coadiutore.

21.

Prodotto il giorno 5 agosto 1647.

Sabato 3 agosto 1647 a Nogaredo nella solita concelleria.

Davanti agli ill.i e nob.i et ecc.i e spett. signori Giovanni Ropele, commissario e Paride Madernino, delegato delle giurisdizioni di Castelnuovo e Castellano, si presentò l'ill.mo ed esimio signor dottor Giovanni Passerini di Rovereto, a favore di Santo Peterlini carcerato, e suo avvocato e difensore, e presentò una richiesta, facendo pressione e chiedendo e fieramente protestando con tutte le forze e nel migliore dei modi, che si debba provvedere, e come ci sia pericolo (colpa) nell'attendere.

Gli ill.mi e chiar.mi signori, commissario e delegato predetti presenti, ammisero le cose predette e decisero di deliberare sopra le istanze e diedero anche il per-

messo di accesso all'ecc. signor medico e ciò nel migliore dei modi.

22.

Nel nome di Cristo Amen Anno 1647 venerdì 20 settembre.

Il Nob. e spett. signor delegato quando ebbe udito che Santo Peterlini carcerato, era a casa sua con la garanzia come nel processo, senza alcun pregiudizio contro i fideiussori e ciascuno di essi, e contro ogni diritto che potesse o avesse potuto competere al fisco, manda a ricondurre il detto Santo al solito carcere del palazzo per mezzo degli ufficiali.

Giorno predetto venerdì 20 settembre 1647.

Il detto nob. e spett. signor delegato con l'assistenza anche dell'ill.mo e chiar.mo signor commissario, chiamati da me, concelliere aggiunto, gli ufficiali Giuseppe Goriziano e Giovanni Zampedri, si portò a casa del detto detenuto e dichiarò come, essendo lo stesso Santo già convalescente, era necessario si presentasse in carcere.

Santo, presenti i detti ufficiali e Giovanni Battista Griffo e Andrea... rispose che era pronto ad obbedire e così si mise in cammino, dopo esser uscito di casa, verso il palazzo, camminando con gli stessi ufficiali. E mentre così camminava, chiedeva che non fosse posto in carcere, ma gli fosse assegnato un luogo fuori dalle carceri.

Per la qual cosa, il signor delegato, con l'assistenza predetta, aderì a questa richiesta del detenuto non rifiutando di assegnargli un luogo, purchè rimangano impegnati i fideiussori e così il figlio Graziadeo, acconsentì a rimanere obbligato fino a che arrivarono tutti nella corte del detto palazzo. Il signor delegato, con l'assistenza predetta, assegnò quale carcere sicuro la casa senza stanze all'interno, oltre la prima porta solita della casa dell'ufficiale Giuseppe Goriziano e dalla quale non doveva allontanarsi pena la multa di ragnesi mille da applicare al fisco, e ciò nel migliore dei modi, deve così conformrsi a quanto decretato (legge). Per cui lo stesso Graziadeo, presente, mentre il padre suo non avrebbe voluto acconsentire a tale assegnazione, promise che il padre avrebbe conservato come sicuro carcere detta casa e non l'avrebbe lasciata promettendo, non scusandosi, di fare suo il caso, promettendo come altre volte, stendendo l'atto ed obbligandosi.

Essendo presenti il detto Andrea e Battista Griffo, testimoni pregati, io notaio stipulai a mio nome e così Santo si portò davanti agli stessi testimoni ed entrò nella casa del detto ufficiale. Quasi nella stessa ora in cui Graziadeo si era rititato e si era recato a Villalagarina, io notaio infrascritto, per maggior sicurezza, andai a Villalagarina e trovato Graziadeo, figlio di Santo, gli chiesi se fosse disposto a ripetere tutte le cose premesse e che aveva giurato e così, dopo aver toccate le scritture, giurò di persona, a me notaio, di non contravvenire in alcun modo nè per alcuna causa alla dichiarazione, sotto pena del carcere. Erano presenti Giovanni Battista Griffo e gli ufficiali.

23.

Giorno predetto venerdì 20 settembre 1647.

Il nob. e spett. signor giudice delegato, sempre senza alcun pregiudizio di qualsivoglia obbligazione contro i fideiussori (in generale) e ciascuno di loro, e non

perchè fosse obbligato per diritto a far questo, salvi naturalmente tutti i diritti verso il fisco, comanda a me cancelliere di segnare i confini di detta casa davanti ai testimoni, dalla quale casa ordina che (Santo) non sia allontanato, ma prometta di considerarla quale carcere sicuro e di rimanervi, nè uscirne mai in alcun modo, nè sotto alcun pretesto, pena la multa di ragnesi mille da applicare al fisco, anche se tuttavia debba incorrere molte volte nella pena predetta, e se volgarmente parlando... uscisca ultra la soia... Tutte queste cose furono dette davanti al detto Santo da S.nob. Spettabilità, presenti i predetti testimoni.

24.

22 settembre 1647 alla presenza di Gottardo, figlio di Valentino Baldessarini dalli Molini e di Bartolomeo Fasanello da Pomarolo, testimoni chiamati, io Guglielmo Marino, notaio, coadiutore, davanti al detto Santo secondo il precedente decreto, segnai i confini predetti, entro i quali deve stare e dai quali non deve uscire, pena la multa di ragnesi mille da applicare al fisco, ogni volta; per la qual cosa io notaio, quale persona pubblica, così stipulai; Santo promise di obbedire, pena la multa premessa, obbligando i suoi beni, pena l'esser rimesso in carcere da me notaio.

Nel nome di Cristo 18 ottobre 1647 a Nogaredo.

25.

Il molto nob. signor Paride Madernino, giudice delegato, avendo udito da parte di Santo Peterlini che era ancora in carcere e vi era stato riportato, che gli era stata ordinata una certa disposizione benevola e la stessa benevola sollecitazione stava presso il m.ill.e clar.mo dottor in ambedue i diritti Giovanni Battista Partini, si portò a Rovereto, presso sua signoria ill.mo e chiar.ma, colla quale, avuto un colloquio sopra le cose predette, decretò ut infra.

Il nob. e spett. signor delegato, presente alla seduta, tale e quale decretò:

26.

Sabato 19 ottobre 1647 a Nogaredo.

Si presentò Graziadeo, figlio di detto Santo ed a nome del padre narrò come fosse andato dall'ill.mo e chiarissimo signor Partini per narrargli come fosse stato intimato al predetto Santo e fosse stato consigliato a lui stesso di presentare una copia della richiesta e perciò ne chiese una copia ed io, notaio coadiutore e cancelliere, presente, diedi la copia richiesta.

Nel nome di Cristo, sabato 19 ottobre 1647 a Nogaredo davanti al nob. e spett. signor delegato si presentò Graziadeo, figlio di Santo Peterlini ed a nome del padre, presenta la scrittura infrascritta, che chiede sia ammesso, insistendo, narrando e chie-

dendo quanto in essa riportato e così nel migliore dei modi.

27.

Prodotta il 19 ottobre 1647.

Il signor Graziadeo Peterlini a nome del padre Santo, detenuto, avendo più volte supplicato l'ill.mo e rev.mo Signore e avendo udito che i rescritti, sopra le stesse suppliche (preghiere) erano stati molto benevolmente emanati e trasmessi a questo ufficio, e che non gli fu mai possibile avere queste risposte, nè vederle, specialmente quelle relative alle ultime suppliche (preghiere), nelle quali sono elencate le pene e le cause per le quali non potrebbe essere accusato dall'ill.mo e chiar.mo signor commissario Ropele, nè dal nob. signor delegato Madernino, ricusato anche lo spett. ed egr. signor Costantino Frisinghelli, per continuare un processo di tal genere, per i motivi già espressi nella supplica, chiede che gli vengano comunicati completamente gli stessi rescritti, perchè, visti questi (presane visione) possa provvedere a tutto quello che sta per succedere, protestando nel frattempo, essendo anche pendente un nuovo umilissimo ricorso all'ill.mo signor principe, che non sia cambiato nulla, pena la nullità degli atti fatti e da farsi e così per tutto. Chiede anche la copia del precedente atto e decreto, per usarli allo stesso scopo.

28.

Domenica 20 ottobre predetto a Nogaredo davanti al nob. e spett. signor delegato si presentò il detto Graziadeo a nome di suo padre e presentò nelle mani della nob. e spett. Signoria la scrittura riportata con la quale chiese fosse ammesso quanto

in essa contenuto, sollecitando, narrando, chiedendo ed esponendo.

Il nob. e spett. signor delegato, presente, disse di rimandare tutto al giorno seguente, intendendo avere un colloquio sopra ciò, con l'ill.mo e chiar.mo dott. Giovanni Battista Partino, coadiutore, ordinando che mio tramite, si avvicinasse la stessa Signoria ill.ma e chiar.ma, per avere il parere da parte dell'ill.mo e chiar.mo signore.

Io Guglielmo Marini cancelliere.

29.

Presentata il 20 ottobre 1647.

Graziadeo Peterlini a nome di S. Peterlini, suo padre, udito il mandato intimato al suo stesso padre, emanato il 18 ottobre 1647 per ordine tanto del nob. signor Paride Madernino, delegato, quanto dell'ill.mo e chiar.mo signor Giovanni Battista Partini, nominato coadiutore, col quale gli si comunica che entro il termine di tre giorni debba presentare tutto ciò che intende esporre nel processo contro egli stesso formato, altrimenti saranno presi in considerazione gli atti, giungendo alla spedizione, come saranno stati riportati in detto mandato, anche se contrari, non consentendo di aderire alla sua precedente istanza. Chiede che i rescritti favorevoli dati alle sue preghiere siano messi agli atti al completo e gli siano comunicati, perchè possa soddisfare a tutte le cose che incombono e soprattutto vedere quello che verrà concluso e sarà scritto sopra le cause e le richieste. Chiede che il termine stabilito venga differito fino alla risposta della S.III.ma al suo ricorso, nè che non sia nominato alcuno quale coadiutore a lui bene accetto, fino a quando tuttavia non rimanga sicuro l'ordinario (consiglio) ed anche il chiar.mo signor Ropele, perchè lo stesso signor Partini non fu da lui nominato, che tuttavia sapeva ed aveva cognizione in causa, sia ricomposto il consiglio come si chiedeva e si debba dare il coadiutore in ogni caso dotato della fiducia del supplicante, quale all'ill.mo e chiar.mo Signore graziosissimo piacerà nominare, nel termine di almeno un mese, chiedendo frattanto che nulla venga cambiato pena la nullità.

Chiede anche ceh le suppliche inviate a S.E. vengano messe agli atti e le stesse assieme ai benevoli rescritti gli siano comunicati almeno in una copia, salvo tutti i diritti.

30.

Nel nome di Cristo lunedì 21 ottobre 1647 a Rovereto nello studio dell'ill.mo e chiar.mo dottore in diritto penale e civile Giovanni Battista Partini.

Davanti allo stesso ill.mo e chiar.mo dottore in ambedue i diritti Partino, seduto

nel luogo predetto come coadiutore.

To stesso Guglielmo Marino, notaio coadiutore e cancelliere di Nogaredo, in esecuzione del decreto emanato dal nob.mo e spett. signor Paride Madernino, giudice delegato, mi portai a Rovereto e presentai alla predetta sua ill.ma e chiar.ma Signoria il mandato emesso il 18 corrente, la supplica presentata da Santo Peterlini ed il decreto dell'ill.mo signor intendente, per avere un colloquio a tal fine con la stessa ill.ma Signoria.

L'ill.mo e chiar.mo dottor Giovanni Battista Partino predetto, coadiutore, visti tutti gli incartamenti ammise le cose predette così ed in quanto e per questo su indicazione della segnalazione contenuta nelle lettere, a lui benignamente trasmesse per ordine e comando dell'ill.mo e rev.mo principe e mostrate agli intervenuti a favore

di Santo e cioè a Graziadeo, figlio dello stesso Santo e ad Andrea Peterlini, nipote, dichiarò essere sufficiente e concesse, per vero, cortesemente il ricorso ed il tempo per riportare il rescritto fino ad oggi, accettando la richiesta e per il resto come era già stato decretato e noto alla parte e così nel migliore dei modi.

#### 31.

Il molto nob. e spett. signor Paride Madernino, giudice delegato, visto il decreto emanato dal predetto molto ill.e chiar.mo signor coadiutore, vi aderì nel migliore dei modi, mandando a notificarlo allo stesso Santo.

Portato e dato il detto 21 ottobre a Nogaredo dal Nob.mo e spett. signor dele-

gato, scritto da me predetto, pregato, nel solito luogo dell'udienza a Nogaredo. Nel predetto giorno di lunedì 21 ottobre 1647 a Nogaredo si presentò Graziadeo Peterlini a nome di Santo, suo padre, e udita l'esposizione del detenuto di cui sopra, chiese che gliene fosse data una copia.

Il nob. e spett. signor delegato, sedente, decise di dare la copia richiesta.

Lo stesso giorno fu data a Graziadeo la copia richiesta.

#### 32.

Il giorno predetto 21 ottobre 1647 l'ufficiale Zampedri riferì di aver notificato tutte le decisioni premesse a Santo, presente, perchè fossero riferite a Graziadeo, suo figlio.

Guglielmo Marino notaio coadiutore scrisse dalla relazione predetta.

#### 33.

Venerdì 1 novembre 1647 a Nogaredo.

Comparve e presenta nelle mani di S.nob. Spettabilità l'infrascritta mozione

d'istanza, chiedendo quanto in essa.

Il nob. e spett. delegato, presa visione della scritta ed avendo intenzione di inviarla all'ill.mo e chiar.mo signor coadiutore, comanda a me cancelliere di recarmi a Rovereto e di mostrarla a sua Spettabilità ill.ma e chiar.ma per avere un parere e decide poi di deliberare secondo la risposta che avrà.

#### 34.

Primo novembre 1647.

Graziadeo Peterlino a nome del padre Santo Peterlini, non potendo in così breve spazio di tempo avere una benevola risposta al suo umilissimo ricorso all'ill.ma Eminenza, chiede gli venga prorogato il termine di giorni 15 dall'ultimo giorno del termine fissato per riportare la benevola risposta scritta (dell'arcivescovo Paride) e frattanto, per rispetto, non sia toccato nulla, pena la nullità.

### 35.

Sabato 2 novembre 1647 a Rovereto.

Io Guglielmo Marino notaio coadiutore, quando, secondo gli ordini di S. Spettabilità, mi fui recato a Rovereto dall'ill.mo e chiar.mo dottore in ambedue i diritti Gio Battista Partini, coadiutore, presentai l'istanza predetta contenuta negli scritti ed il decreto emanato dal nob. e spett. signor delegato.

Lo stesso ill.mo e chiar.mo signor coadiutore viste le deduzioni, ammise si et in quanto e fatta una attenta relazione all'ill.ma et rev.ma Superiorità, dalla quale ebbe il benevolo responso, decise di deliberare sopra le cose richieste e di soprassedere nel frattempo e non rinnovare niente.

Il giorno stesso 2 novembre 1647 a Nogaredo.

Il molto nob. e spett. signor delegato, udito il decreto emanato dall'ill.mo e chiar.mo signor coadiutore, vi aderì.

Martedì 12 novembre 1647 a Nogaredo.

Il signor Graziadeo Peterlini a nome di Santo, suo padre, carcerato, presentò nelle mani della Sua nob. Spettabilità, le preghiere riportate colla benevola risposta scritta, insistendo che venga fatto quanto in essa e ciò nel migliore dei modi.

L'ill.mo e chiar.mo signor commissario, vista la benevola risposta, insieme con lo spett. signor delegato, secondo l'ordine, soprassiedono sospendendo il processo.

36.

Dal decreto dell'ill.mo e rev.mo S. Arcivescovo: sia sospeso per ora il processo nella causa del supplicante fino a che sarà chiarito opportunamente in relazione alle richieste.

Segnato il 2 novembre 1647.

37.

Giorno 22 novembre 1647 a Nogaredo.

L'ill.mo e chiar.mo signor commissario, presa visione delle notizie inviategli nelle lettere, che presenta, manda a notificare al detto Santo se voglia, dopo aver prestata garanzia, esser condotto a Castelnuovo, e ivi rimanere rinchiuso, con la facoltà di vedere e ascoltare la messa in detto luogo ed aliter.

Nel detto giorno, presente Andrea Peterlini, nipote, furono notificate a Santo, che ascoltava personalmente, tutte le cose premesse. Egli, udita la notifica, decise di decidere il giorno dopo, perchè aspettava il figlio Graziadeo, che era andato in viaggio

e chiese così di prolungare il termine. L'ill.mo e chiar.mo signore concesse il termine richiesto.

Essendo stato risposto all'ill.mo e chiar.mo signor dottor Giovanni Ropele commissario; per questo, sua chiar.ma ed ill.ma Dominazione esibì la stessa lettera di risposta a me notaio da registrare e ciò nell'interesse di Santo Peterlini al quale comanda sia letta la notificazione riguardante la sua persona.

38.

Mercoledì 11 dicembre 1647 nel palazzo di Nogaredo.

L'ill.mo e chiar.mo signor commissario Ropele al quale pervennero le lettere infrascritte e sotto registrate, assieme al nob. e spett. signor Paride, delegato, in esecuzione delle stesse, quando si avvicinarono a Castelnuovo per scegliere e decidere il luogo opportuno in quella località per la carcerazione di Santo Peterlini, perchè potesse udire la messa, secondo la benevola concessione fatta a Santo nelle stesse lettere, scelsero e decisero come carcere (previa tuttavia la fideiussione da prestare per lui) un luogo nominato...

39.

Giovedì 2 gennaio 1648 nel palazzo di Nogaredo.

Si presentò Graziadeo Peterlini, figlio di Santo predetto, citato dall'ufficiale Goriziano, convocato davanti al nob. e spett. signor delegato, che lesse le cose contenute nelle lettere trasmesse da Salisburgo e sopra registrate, per cui lo stesso Graziadeo, avendone udito il tenore, a nome di suo padre chiede di soprassedere fino al giorno dopo per poter decidere in merito.

40.

Sabato sera dopo il tramonto del sole nel palazzo di Nogaredo.

Comparvero il signor Graziadeo Peterlini insieme al cugino Andrea e considerate le cose più sopra notificate, dicono di esser pronti ad obbedire con rispetto alle ingiunzioni gentilmente inviate. Chiedono il termine per entrare nel locale assegnato ed anche copia dei graziosissimi rescritti e delle commissioni considerando un termine più ampio e dicendosi pronti a quanto sopra e che intendono condurre e portare lo stesso Santo al luogo designato in Castelnuovo se sarà sano e non intendono che sia portato o condotto dagli ufficiali, offrendosi di prestare qualunque fideiussione fino a quando sarà condotto al luogo designato e ciò sarà gradito a S. Signoria ill.ma e rev.ma.

Il nob. e spett. signor delegato con il consenso dell'ill.mo e chiar.mo commissario Ropele, avuta l'informazione sulla situazione del locale assegnato, dichiara di deci-

dere secondo i benevoli scritti e di non cambiare nulla di quanto decretato.

#### 41.

Giovedì 22 ottobre 1648 a Nogaredo.

Il nob. e spett. signor Paride Madernino, delegato, con l'approvazione dell'ufficiale Giuseppe da Pederzano, poichè Santo Peterlini, prigioniero in casa sua, si era comportato in maniera non conforme alla regola e scandalosamente, manda l'ufficiale ad intimare al detto Santo che si prepari a presentare la fideiussione di ragnesi mille e di tenere come carcere sicuro il locale assegnatogli in Castelnuovo, dove fu all'inizio della sua reclusione e frattanto fino a che non sarà una innovazione sicura, rimanga ferma ogni cosa a favore del fisco e sia osservato che il detenuto non evada o non rimanga impunito se trasgredirà.

#### 42.

Lo stesso giorno 22 sopradetto il signor cavalier Giuseppe riferì di aver detto personalmente allo stesso Santo, quanto scritto dal cancelliere nella relazione.

L'ill.mo e chira.mo signor Cancelliere e capitano, quando ricevette le presenti infrascritte, fatte da Graziadeo, figlio di Santo Peterlini, a nome di suo padre e gli fu consegnato il benevolo rescritto, mandò il tutto perchè fosse registrato e ne fosse data copia del contenuto ai richiedenti.

## 43.

Dal decreto dell'ill.mo e rev.mo principe e arcivescovo.

Ritirando l'impedimento (la sospensione) fatto prima, si dà incarico all'ufficio di Nogaredo di procedere perchè venga fatta giustizia secondo le leggi e lo statuto, nell'esecuzione della causa criminale di Santo Peterlini, detenuto e processato.

### 44.

Venerdì 12 luglio 1648 nella casa in cui abita Giuseppe Goriziano ufficiale, nella cui casa è detenuto anche Santo Peterlini.

Il nob. e spett. signor Paride Madernino, delegato e giudice, davanti al detto Giuseppe ed a Giovanni, suo figlio, presenti, disse in faccia a Santo che ascoltava, di non parlare con alcun pretesto a Valentino Poli di Cimone, posto in prigione in quel giorno, in quel luogo, nè rivolgere alcuna parola o fare alcun segno, ma di astenersi completamente da ogni rapporto, pena la multa di ragnesi duecento da applicare al fisco, toties quoties (ogni volta).

Io Guglielmo Marino cancelliere fui presente e pregato così scrissi.

#### 45.

Prodotto il 12 aprile 1649.

Invocato molto umilmente il nome della S.S. Trinità. Alle altre già molte allegazioni spedite e date in favore di Santo Peterlini, decisi di aggiungere l'infrascritta. 1. Non possono dare indizio di tortura le compagne che partecipano al crimine, benchè non allo stesso, senza altri motivi, ma solo per una leggera supposizione; anche se sono parecchie, perchè il numero dei testimoni inabili non toglie l'inabilità nè induce un'aggiunta e neppure due cose imperfette in una data specie, possono farne una perfetta e tanto risulta dalle parole di tanti compagni, quanto da uno e non di più e tutto questo secondo le affermazioni di parecchi giuristi.

Ancor meno usare le stesse disgraziate con più difetti dà luogo ad indizi, nel caso delle eccezioni dette sopra poi, non solo non provano niente, ma nemmeno possono dare indizio alcuno, e dove un testimonio soffre di alcuni difetti, come in società, non dà nessun affidamento nemmeno nelle eccezioni, ma viene respinto

completamente.

2. È falsa l'opinione dei creduloni che i maligni, le streghe e le donnette possano trasferirsi da un luogo all'altro per un reale e vero mutamento, ma per vero tali persone non vengono trasportate dal demonio da un luogo all'altro, nei quali dicono di essere state e di aver visto molte cose, credendo di aver trascorso a cavalcione di bestie molte ore della notte con Diana e con Erodiade, e di trasformarsi in altre creature; ma lo stesso Satana, dopo essersi impadronito della loro mente e avendola costretta all'infedeltà, subito si trasforma in specie di forme diverse e si presenta alla fantasia di esse, mentre dormono, sotto forma di persone. Queste, in tal maniera, seguono la superstizione e deludendo la mente, che nel sonno intende male, ora deducono cose liete, ora tristi, solo con l'immaginazione, non cose veritiere e, soffrendo solamente l'anima dell'infedele, questa suppone che le cose avvengano non spiritualmente, ma corporalmnte.

Di qui le stesse inservienti di Satana, sedotte dalle illusioni dei demoni, credono e confessano di cavalcare, nelle ore notturne, con Diana, dea dei pagani, o con Venere, con una grande schiera di compagne, di fare altrettante cose nefande, come credere di togliere i bambini dal petto della madre, arrostirli e mangiarli, entrare nelle case per i camini e le finestre ed insultare gli abitanti in vari modi e cose simili, che accadono loro non veramente, ma con la fantasia e così le loro relazioni e le delazioni sono false e non devono essere ascoltate, così quello che sembra ad esse di aver visto

di Santo Peterlini è falso e credono sia vero.

Da ciò appare chiaramente quali menzogne abbia detto Caterina Fitola Baroni il 19 e 26 febbraio 1647 quando depose che il diavolo le aveva dato mezzo ducatone, col quale comperò a Rovereto della canapa, perchè il demonio non ha nulla che possa dare, non permettendolo Dio nè volendo che il demonio possa ammassar denaro.

E secondo il giurista Paolo Griland, anche di contro, se fosse possibile che i maghi, i negromanti, gli stregoni e gli altri seguaci della professione diabolica, fossero più ricchi e più preparati dei fedeli di Cristo e quanto più si trovassero seguaci di Cristo che con il desiderio di arricchirsi, seguissero quelli, nè si curassero di buttar dietro le spalle la stessa fede cristiana, abbandonassero un grande tesoro per essere venerati da tutti; vediamo invece ogni giorno tutto l'opposto perchè le streghe e gli stregoni di tal fatta, sono più poveri degli altri fedeli di Cristo, più sordidi e più vili ed in questo modo, Dio permettendolo, conducono comunemente una vita misera ed alla fine periscono di una morte infelice e sono bruciati dal fuoco eterno. Ed essi che il demonio ingannò con l'astuzia si studiano di ingannare gli altri con simili promesse, ma non adescano nessuno se non qualcuno, privo di intelletto e di corto ragionamento ed intelligenza, o troppo creduloni e curiosi, che desiderano con avidità e impudentemente, conoscere quelle cose che con nessun ragionamento e con onesta causa possono ssere spiegate e perciò deve essere assolto.

46.

Lunedì 12 aprile 1649 a Nogaredo.

Davanti al nob. e spett. signor Paride Madernino, delegato, comparve il ven. chierico signor Antonio, figlio di Graziadeo Peterlini, ed a nome di Santo carcerato, suo nonno, presenta le sue allegazioni preparate nuovamente (ex novo), oltre alle altre, per la liberazione di Santo, per cui insiste che siano prese in considerazione e

venga fatto come in esse e chiede anche che siano presentate alla Signoria ill.ma e chiar.ma e nel migliore dei modi.

Il nobile e spett, signor delegato accordando così ed in quanto si dichiarò a favore della giustizia.

47.

Martedì 21 aprile 1649 a Nogaredo.

Il nob. e spett. signor Paride Madernino delegato, avendo consultato dei sapientissimi dottori circa l'espletamento del processo da fare contro Santo Peterlini, intendendo pervenire alla stessa risoluzione del processo, formato contro di lui, secondo il parere avuto dai sapientissimi dottori, comanda che sia posto in carcere lo stesso Santo ed ivi sia custodito sotto chiave. Perciò comanda a Giuseppe Goriziano che così venga fatto prima che si giunga alla pubblicazione della sentenza, che emana conforme al consulto premesso ed al prudente responso e comanda a me cancelliere che sia scritta e pubblicata nel solito luogo con l'assistenza della nob. e spett. Signoria, sedente davanti al tribunale, secondo la solita usanza.

Dopo entrati nel carcere e raggiunto il predetto (Santo), comanda di assicurare detto Santo nel carcere verso il monte, presso la cucina dell'abitazione del cavaliere Giuseppe. Quando vi fu condotto Sua nob. e spett. Signoria comanda che sia pronto l'apparato (siano pronti i preparativi) e sia pubblicata la stessa sentenza, alla cui pubblicazione io cancelliere infrascritto e pregato, venni alla presenza di Antonio, figlio del s. Attilio Todeschi e di Valentino de Caliari e del s. Nicolao de Broili, testimoni pregati.

48.

Portata e data alla presenza del nob. e spett. signor delegato Paride.

Nel detto giorno di martedì 27 aprile 1649 a capo delle scale dei corridoi della cancelleria del palazzo, con l'apparato solito, davanti al predetto nob. e spett. signor Paride Madernini, delegato, seduto in tal luogo, davanti al tribunale, nel solito luogo, fu letta e pubblicata da me cancelliere infrascritto, e pregato (la sentenza) dopo tre rintocchi di campane, come è costume solito, ai molti presenti che ascoltavano e specialmente ai testimoni sopra scritti e precisamente al sig. Nicola Broilo, ad Antonio, figlio di Attilio Todeschi e a Valentino Calliari, testimoni pregati.

49.

Detto giorno di martedì 27 aprile 1649.

Giuseppe Goriziano, cavaliere, riferì di essere andato, dopo la pubblicazione della sentenza, in carcere dove era stato posto il detto Santo, il quale carcere è il secondo più sopra, presso il monte, ossia verso il monte, di avergli dato un letto, un mantello e delle coperte per dormire e poichè aveva una spada se la fece consegnare ed egli gliela diede.

50.

Mercoledì 28 aprile 1649 nel palazzo presso le carceri.

Al molto nob. e spett. signor Paride Madernino, delegato.

Lo stesso Guglielmo Marino, cancelliere, avvicinati Aldrighetto Bonapasio di Noarna e Andrea Zandonato di Pederzano, abitante a Sasso, entrò nel secondo carcere verso il monte, nel quale era relegato Santo, che era presso l'uscio, avendolo visto gli stessi testimoni Aldrighetto e Andrea, notificò ed illustrò il contenuto della sentenza che portava con sè, la lesse allo stesso Santo, che vedeva ed ascoltava, davanti ai testimoni predetti pregati, incominciò e giunse fino alla fine. Udita, senza alcun commento, tale sentenza, Santo disse che era tutto falso. Gli fu resa nota la pubblicazione, fatta secondo la legge, il giorno precedente.

51.

Sabato 22 gennaio 1651.

Giovanni Zampedro, ufficiale, riferisce e denunzia che è morto Santo Peterlini, detenuto in carcere e condannato al carcere perpetuo. Per la qual cosa fu mandato a fare un sopralluogo, prendere visione del cadavere ed assumere informazioni. Per lo stesso motivo fu interrogato Giuseppe Goriziano, cavaliere, sul modo della morte di detto Santo e se per caso fosse stato affetto da qualche infermità e se, come al solito, gli fosse stato somministrato il cibo, o se gli fosse stato somministrato, in via eccezionale, da qualcuno.

Il nob. e spett. signor delegato, che io cancelliere accompagnai, si diresse verso il luogo delle carceri e quando fu quivi giunto, interrogati i predetti Giuseppe, cavaliere, Bernardino Galvagnoto ed il servitore di Graziadeo, testimoni, fu visto il cadavere di detto Santo e, scoperti il capo, le mani ed il petto, per il riconoscimento e (per vedere) se vi fossero segni di avvelenamento, come spuma uscente dalla bocca, o altri segni, presenti gli stessi testimoni, non fu trovato alcun segno, per cui il cadavere, come affermano gli stessi testimoni, è quello dell'uomo chiamato, quando era in vita, Santo Peterlini, fabbro ferraio di Villalagarina, condannato al carcere perpttuo.

# CONCLUSIONE

La credenza nelle streghe e nella stregoneria, in generale, dipendeva molto dall'arretratezza culturale, dalla estrema miseria in cui versava la nostra gente, dall'ignoranza più completa.

Possiamo costatare quest'affermazione se consideriamo ciò che avvenne nella nostra valle, quando Venezia ne prese possesso. Mentre la sponda sinistra venne incorporata direttamente dalla Serenissima, che ne prese il comando e la diresse secondo norme ben precise di maggior umanità, la destra venne lasciata in balia dei signorotti che già l'amministravano in una maniera, che risentiva ancora parecchio delle sopraffazioni feudali. I signorotti cercavano, con tutti i mezzi a loro disposizione, di tenere il popolo sottomesso, lo lasciavano nella più abietta miseria e nella più oscura ignoranza, ben sapendo che, più uno è ignorante, più facilmente è assoggettabile e sottomesso, sia per la paura che per la completa ignoranza dei suoi diritti.

Completamente diverso fu quindi lo sviluppo economico-sociale dei paesi delle due sponde dell'Adige: la sinistra presentò immediatamente uno splendido fiorire di attività in tutti i campi: culturale, tecnico, industriale, commerciale, economico, mentre la destra non fece alcun passo avanti nel corso di circa un secolo di storia. Anzi possiamo proprio dire che regredì in tutti i campi e la situazione andò sempre peggiorando ed

il brigantaggio, favorito a volte anche dai signori feudali, andava prendendo sempre più piede. La destra Adige era continuamente sconvolta da lotte e vi regnava una profonda ignoranza, tanto da permettere il dilagare delle superstizioni e delle credenze nei maghi e nelle streghe e relative stregonerie. Questa differenza economico-sociale porterà, nel secolo seguente, sulla sinistra Adige, alle opere critiche del Tartarotti, mentre sulla destra continuerà il vecchio regime feudale.

Il Tartarotti, infatti, studiò a fondo il problema della stregoneria (Del congresso notturno delle Lammie), e costatò che le streghe erano «donnicciole di contado povere e miserabili, le quali non hanno spesso di che campare». «Questa per tanto è la ragione a mio credere, per cui tra le streghe non si trovano quasi mai persone comode, e benestanti della città, ma per lo più povere donnicciole di contado».

La superstizione popolare, venne spesso in aiuto a bassi sentimenti di invidia, di rivalità, a calunnie e risvegliò i primi sospetti di stregoneria. Spesso donne e uomini, donne spesso malate di isterismo venivano accusati in tribunale, per motivi futili, ingigantiti dalla fantasia, per cause immaginarie, inverosimili, venivano incarcerati e torturati.

La fantasia di queste donne affamate e stremate dal lavoro, dai figli, dall'ambiente stesso, fa rivivere loro con l'immaginazione, fatti ed avvenimenti inconcepibili a mente serena. Spesso a giudicare queste povere creature c'erano dei giudici incompetenti, faziosi, che con domande trabocchetto cercavano di far deporre ai testimoni quello che in realtà non volevano e non avevano nessuna intenzione di dire.

Il feudatario poi, l'arcivescovo di Salisburgo Paride Lodron, dal quale dovevano dipendere tutte le decisioni, che doveva approvare o meno i giudizi del tribunale, era lontano ed aveva lasciato da amministrare la giustizia in mani mercenarie, spesso di parte, quasi mai obbiettivi nei loro giudizi e nelle loro decisioni. D'altra parte le relazioni, le notizie arrivavano all'arcivescovo Paride tramite una lunga trafila burocratica e non sempre complete ed imparziali. Nei manoscritti sono contenute solamente tre risposte, piccoli sunti dei decreti arcivescovili, alle molte suppliche dei Peterlini: due di esse portano la firma di Baldassare Staudacher ed una del segretario Sigismondo Reiter. Da parte dell'Accademia sono state richieste copie delle lettere dell'arcivescovo Paride di Lodron al Museo Carolino Augusteo di Salisburgo, ma pare non siano rintracciabili. Non si può assolutamente desumere da esse la causa, il motivo per cui il processo contro Santo Peterlini sia durato così a lungo ed i giudici si siano dimostrati tanto accaniti contro di lui. Indubbiamente non potevano assolverlo,

per quanti sforzi abbia fatto l'avvocato difensore, Giovanni Passerini, perché troppo gravi erano le accuse a suo carico.

Erano state condannate a morte le sue accusatrici e lui, che era accusato come capo non poteva essere rimandato impunito. Ne sarebbe andato del prestigio dei giudici e la stessa giustizia sarebbe stata infranta.

Se vengono condannati i seguaci, tanto più devono «pagare» i capi.

La vita morale del Peterlini aveva lasciato molto a desiderare dal punto di vista della morale «de sexto» così rigorosamente vista in un ambiente quasi giansenista. Le stesse compagne streghe poi lo dicevano «amico» o meglio «amante» di tutte loro. Questo aveva forse influito parecchio sulle decisioni dei giudici, appunto per l'ambiente culturalmente povero e gretto.

Le due donne poi che erano state chiamate quali testimoni a suo discarico, non lo avevano certo fatto disinteressatamente, ma con un certo rancore in fondo, forse perchè non le aveve sposate o perchè non le aveva ricompensate a dovere, anche se Nicolina afferma di non aver voluto alcuna ricompensa. Certo che è una situazione veramente raccapricciante: ognuno poteva esser tacciato di stregoneria, di aver partecipato a chissà quali stravaganze, ed esser condannato a morte od al carcere perpetuo, anche se innocente.

C'è da pensare che la vita grama che conducevano, la grande miseria le avesse spinte alla superstizione e per sfuggire ad una vita stentata e piena di preoccupazioni e crucci si rifugiassero nei sogni e solo nei sogni delle loro fantasie trovassero conforto alla triste situazione di ogni giorno. Forse solo per invidia, per ripicco avevano accusato dapprima Santo: era un bravo uomo, aveva un buon lavoro, non dava fastidio a nessuno, anzi era pronto ad aiutare tutti, aveva sì qualche relazione che poteva aver suscitato del malcontento, del rancore, dell'invidia e dell'odio in alcune delle accusatrici, ma erano motivi ben poco validi per portarlo alla rovina, ad essere accusato, carcerato e condannato.

Era veramente profonda l'ignoranza della nostra gente in quel periodo, quella nostra gente della destra Adige, tenuta volutamente ignorante dai signorotti che vi spadroneggiavano, ma che qualche secolo prima, era in una situazione assai migliore dell'altra sponda sia per le residue libertà del Comun Comunale, sia per una gestione che era stata iniziata molto saggiamente dal conte Antonio e dalla signora Maddalena Bagarotto e che avevan continuato sotto gli immediati successori.

Fintanto che era rimasta, almeno nei punti essenziali, l'amministrazione della zona per opera degli eletti del Comun Comunale delle tre giu-

risdizioni (Liechtenstein , Castelbarco, Lodron) le cose andavano passabilmente, ma a mano a mano che il *feudalesimo andava radicandosi* a danno delle comunità, la popolazione decadde a poco a poco, fino a sprofondare tanto in basso da non esser più capace di usare il proprio cervello, da lasciarsi dominare completamente dai sensi, dalla fantasia, da bassi desideri di vendetta. Niente più unione, ognuno diffidava del proprio vicino e si guardava attorno con aria circospetta per scoprire e denunciare un nemico personale da poter eliminare e venirne in possesso dei beni.

# PAROLE DIALETTALI CHE RICORRONO MAGGIORMENTE NEI MANOSCRITTI

Aver in mal concetto: reputare, avere un cattivo giudizio

all'effetto:

al fine, allo scopo

baie:

fole, bugie, panzane, beffe

battevemo:

battevamo, battere

bissi:

serpenti

brochom:

erica, erba che i contadini raccoglievano nei prati

di montagna per fare la lettiera alle mucche

bruggiati:

bruciati

butar zo - butarse zo:

sdraiarsi, stendersi (a letto, per terra)

cercem:

cerchio

cesom:

macchia di arbusti, cespuglio

ciresi:

ciliegi

coadionto:

aggiunto, dato in aiuto

concessevole:

colui che concede, che accorda

contratare:

mutare, contraffare, imitare

deffamato:

diffamato, calunniato

dolsciuta:

dal verbo dolersi, rammaricata, lamentata, addolorata

difidanza:

diffidenza, mancanza di fiducia

està:

estate

fasoli:

fagioli

far malga:

andare in montagna con le mucche, trascorrere il

tempo (estivo) nelle malghe, nei pascoli alpini

famei:

famiglio, servo, aiutante per lo più nel lavoro dei

campi

ge:

terraio:

fabbro ferraio gli, le (pronome)

giaccio:

ghiaccio

governo:

governo, direzione della casa, mal governo,

mala vita

griso - grisso:

grigio

bor . . . bor:

ora... ora

ingroppati:

annodati, tutti a nodi

in cavo:

a capo (tavola), posto che spetta al più autorevole

dei commensali

intrinsichezza: interticolati: dimestichezza, confidenza, familiarità arruffati, avvolti l'uno con l'altro

luseano:

lucevano, luccicavano, rilucevano, splendevano

lugente: maliar: lucente, luccicante, scintillante ammaliare, affascinare, affatturare

marendar:

far merenda

minchionerie:

fesserie, stupidaggini, sciocchezze, scempiaggini

manarot:

scure, ascia

mollare:

lasciar andare, lasciar cadere

nora:

nuora

panada:

minestra con pane inzuppato, zuppa

panza:

pancia, ventre

penachio:

pennacchio, mazzo di penne che si mette sul cappello

pisso:

urina

pistoria:

panificio, nel nostro caso: stanza dove si cuoceva

il pane

pradi:

prati

retento: rebutato: detenuto, carcerato ributtato, rigettato

ritento:

ritenuto, reputato pennati, roncola

ronconi:
rovinorno:

rovinarono

sassinare:

assassinare, uccidere, dare la morte (detto anche

in senso morale)

sassino:

assassino

scatone (scat): scartozzo (scartoz): ramo grosso e secco, sterpo cartoccio, cartoccio grande

schenna:

schiena

segurtà:

sicurezza, affidamento

dar segurtà:

dare affidamento

segadori:

boscaioli, taglialegna, tagliaboschi

sentava, sentarse:

sedersi, sedeva si faccia, da farsi

si faci: s'astengi:

si astenga, verbo astenersi

suspitione:

sospetto, dubbio, indizio

speditione del processo: fine della causa, del processo conclusione del

processo

sutile:

sottile, fino

stremirsi, mi stremii:

spaventarsi, mi spaventai, aver paura, sgomentarsi

tette:

mammelle

timonzel:

piccolo timone per carri piccoli disordini, scompigli, subbugli

turbolenze: vacilatione:

tentennamento, esitazione

vanzar fuori:

spuntar fuori, penzolare all'esterno

volesseron:

volessero vedovo

viduo: un pel:

un pelo, un poco

zugar:

giocare, divertirsi

N.B.: Le parole dialettali non comprese nel presente elenco sono riportate negli «Atti dell'Accademia» del 1978, dove è pubblicata la prima parte del processo di Santo Peterlini.

### **BIBLIOGRAFIA**

- Azzolini Gianbattista, 1976, Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti roveretano e trentino. Coordinamento di Pio Chiusole e M. Pola, Edit. Ass. Attività Culturali, Prov. Trento: 1-1154.
- Bertoluzza Aldo, 1972, Casa e cucina trentina in otto secoli di Principato, Dossi edit. Trento: I-209.
- CHIUSOLE LUIGINA, 1978, Processi a presunte streghe, da documenti della Biblioteca Civica di Rovereto, Acc. Roveretana Agiati, ser. VI, vol. XVI-XVIII, f. A., Rovereto: 101-172.
- Dandolo Tullio, 1855, La Signora di Monza e le streghe del Tirolo, Edit. Bonardi-Pogliani, Milano: 1-259.
- Fresne (Du) Carolo, 1844, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Vol. 1-9, Edit. Favre Niort.
- Manoscritti in biblioteca civica di Rovereto: Villalagarina crimini, Ms. 69.7 (10) di fogli 35; Villalagarina crimini, Ms. 69.7 (11), di fogli 29.
- PARINETTO LUCIANO, 1974, Magia e ragione, La Nuova Italia, Firenze: 1-335.
- Pedrotti G., Bertoldi V., 1930, Nomi dialettali delle piante indigene del Trentino e della Ladinia dolomitica, G. B. Monauni, Trento: I-XII, 1-588, 100 fig.
- RIZZI GIUSEPPINA, Un processo di stregoneria nella Valle Lagarina nel secolo XVII, Tesi di laurea Biblioteca civica di Rovereto. N. 0.23.34.
- Tartarotti Girolamo, 1749, Del congresso notturno delle Lammie, Giambattista Pasquali, Venezia: I-XXXII, 1-460.
- ZOTTI RAFFAELE, 1862-1863, Storia della Valle Lagarina, Tip. Monauni, Trento, Vol. 1: 1-520, vol. 2: 1-540.
- ZOTTI RAFFAELE (1862-1863), 1969, Storia della Valle Lagarina, Ristampa anastatica, Forni, Bologna: 1-520 e 1-537.

RIASSUNTO – In questi due manoscritti sono contenuti gli ultimi sviluppi del processo contro Santo Peterlini, fabbro di Villalagarina. Era stato accusato dapprima, specialmente da Lucia Cavedena, di essere il capo della comitiva delle streghe, di aver rinunciato al battesimo, di aver partecipato alla «fattura» dei buoi dello Scarambea, di aver assunto la forma di gatto per guidare il gruppo al luogo dei «banchetti» ed alla Sinagoga delle strie. Un suo compagno di lavoro lo accusò poi di aver scatenato una tempesta che aveva causato gravi danni ai contadini, di aver fatto apparire dei serpenti volanti, di essere insomma uno stregone della peggior specie. A nulla valsero le preghiere e le suppliche del figlio e dei parenti a Paride Lodron, arcivescovo di Salisburgo e loro feudatario. Dopo interrogatori su interrogatori, torture e supplizi, alla fine fu condannato all'ergastolo nel 1648, nonostante le accalorate difese dell'avvocato Passerini. Morì il 7 gennaio 1651 dopo oltre 4 anni di carcere.

 $R\.ESUM\.E$  — Procès criminels à présumées sorciéres. Tirés des documents chez la bibliotheque civique de Rovereto. Part  $2^{me}$ . Dans ces deux manuscripts sont contenus les derniers développements du procès contre Santo Peterlini, forgeron de Villalagarina. Il était accusé d'abord spécialment par Lucia Cavedena, d'être le chief de la suite des sorcières, d'avoir refusé au baptême, d'avoir partecipé à la «sorcellerie» des boeufs du Scarambea, d'avoir engagé la forme de chat pour conduire le group au lieu des

«banquets» et à la Synagogue des sorcières. Un de ses camarades de travail l'a accusé après d'avoir déchainé une tempête que avait causé graves dommages aux paysans, d'avoir fait apparaître des serpents volants, d'être enfin un sorcier de la plus mauvaise espèce. Ont été inutiles les prières et le supplications du fils et des parents à Paride Lodron archevêque de Salisbourg et leur feudataire. Après interrogatifs sur interrogatifs, tortures et supplices, à la fin il était condamné au ergastule dans le 1648 nonobstant les passionées défenses de l'avocat Passerini. Il est mort le 7 de janvier 1657 après autre 4 années de prison.

ABSTRACT — Trials vs supposed witches. From documents existing at the civic Library in Rovereto. Part 2. The last developments of the criminal trial vs Santo Peterlini, a smith living at Villalagarina, are reported in these two articles. At the beginning he was indicted, mainly by Lucia Cevedena, of the following crimes: to be the leader of a group of witches, to have denied baptism, to have been involved into the witchcraft against Mr. Scaramea's oxen, to have taken, up the form of a cat in order to lead the group to the site of the «banquets» and to the synagogue of the witches. Then one of his fellow-worker indicted him to have caused a tempest which had made serious damages to the farmers, to have caused the appearance of some flying snakes, to be a wizard of the worst kind. All the prayers and petitions of his son and relatives to Paride Lodron, archishop of Salzburg and their feudatory, were of no use. After a lot of interrogations and tortures, he was sentenced to life imprisonment in 1648, notwithstanding the pleading of his lawyer, Mr. Passerini. He died on January 7th, 1651 after more than four years of torments.

ZUSAMMENFASSUNG – Strafprozessen gegen vermuteten Hexen. Aus in der Stadtbibliothek zu Rovereto anwesenden Dokumenten herausgezogen. 2. Teil. In diesen zwei Handschriften sind die letzten Phasen des Prozesses gegen Santo Peterlini, Schied von Villalagarina, enthalten. Er wurde erst, besonders von Lucia Cavedena, angeklagt, der Hexenmeister zu sein, auf die Taufe verzichten, an der Hexerei der Ochse des Scarambeas teilgenommen und die Form der Katze genommen zu haben, um die Gruppe in den «Gastmahlsort» und in die Hexensynagoge zu führen. Sein Arbeitskamerad klagte ihn an, einen Sturm losgebrochen, der schwere Schäden den Bauern verursachte, die fliegenden Schlangen erschienen lassen zu haben: kurz und gut einen grossen Hexenmeister zu sein. Auch die Bitten des Sohnes und der Verwandten zum Bischof von Salzburg Paride Lodron, ihr Lehnsherr, fanden keinen Erfolgt. Nach Verhören und Vernehmungen, Foltern und Quälereien, trotz der entbrannten Verteidigungen des Advokaten Passerini, wurde er zum Zuchthaus im Jahre 1648 verurteilt. Er starb am 7. Januar 1651 nach mehr als vier Jahren Kerker.

Indirizzo dell'autore: Luigina Chiusole, Via A. Ravagni, 25 - 38060 Isera (Trento) - Italy

Undeciona mis Agrily i 647 - in wiet? ongarnis fier (xeets from Sveror wange Rafarini Roboneoi, internesii In Laner Potertiero Devener, exquin ader breni in anga ( mas momen voi agiour de the defensiones the unexe save Lareton pedyt reminden progani vel nous conced. Elem, et necessaripum ad igest suedo of Inserin wikil innovarily seffasion alis, de sentionse quoniene and ends Decron acces fiones ipper Reion semily, at mea, gonila yours

Fig. 1 - Prima pagina del decimo manoscritto del processo per stregoneria a Santo Peterlini.

rois there ily his lung s suggest in pallato Cora Not et sp. b. Lando ruckours beligab. efiler via ff "et cor" h. halm want hopeto comiforio? coparuit grabaday f. s. Lekvini fahor forary of villa line in carrering to palaty; to un listel shy paker sit informal realitation magna regard por relaxat not her ut ducero en under de 106. et co. a lacher au affinition for populary times ut rika vint achi in will repistatis a d. Grahadoo presents une in literis swiptis a politico clar role sochre 10. Baphina larino conspanio as redices similar infra registration inxa perie imara withours with product Estuciat portary and dich qua dome que si a aprignat y heto comioabin caruro du rame prose misht idonen fiderilfione is um mille application the the ne parties in private il dome y carion it in anques minimo pueb ne itraciento ut puer a twe for mystade presents ad convered palati for toked quoting, in which

Fig. 2 - Prima pagina dell'ultimo manoscritto del processo per sortilegio a Santo Peterlini.